



EUROPEAN COMMISSION
HEALTH & CONSUMERS DIRECTORATE-GENERAL
Unit 04 - Veterinary Control Programmes

SANCO/12910/2010

*Programmes for the eradication, control and monitoring of certain
animal diseases and zoonoses*

Control programme of Salmonella

Approved* for 2011 by Commission Decision 2010/712/EU

Italy

* in accordance with Council Decision 2009/470/EC

**Piano nazionale di controllo di *Salmonella* Enteritidis e Typhimurium,
nelle galline ovaiole della specie *Gallus gallus***

Anno 2011

PARTE A ALLEGATO II DEC. 2008/425

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Questo programma di controllo nazionale è stato presentato alla Commissione per l'approvazione in accordo a quanto stabilito dall'articolo 5 del Regolamento (CE) 2160/2003. Esso si propone di ridurre nel territorio nazionale la prevalenza dei serotipi di *Salmonella* Enteritidis e Typhimurium nelle galline ovaiole. In accordo a quanto stabilito dal Regolamento CE 1168/2006, poiché la prevalenza di *S. Enteritidis* e Typhimurium stimata sulla base dei criteri previsti dalla Decisione 2004/665/CE, è risultata pari all'8%, il programma 2008 - 2010 ha avuto l'obiettivo di ridurre la prevalenza di infezione da *S. Enteritidis* e Typhimurium del 10% ogni anno, per i tre anni di applicazione.

In attesa del nuovo obiettivo stabilito dalla Commissione, si ritiene di continuare a mantenere la riduzione del 10%.

Il programma si è basato sullo schema di monitoraggio stabilito dal Regolamento (CE) 1168/2006, che prevede campionamenti da effettuarsi su iniziativa dell'allevatore (autocontrollo) e controlli ufficiali da eseguirsi presso l'azienda. Le misure di controllo consistono nell'abbattimento o nella macellazione dei gruppi risultati positivi per *S. Enteritidis* e/o Typhimurium e nella vaccinazione degli animali utilizzati per ripopolare un capannone che ospitava nel precedente ciclo un gruppo risultato positivo per *S. Enteritidis* e/o Typhimurium.

SI DICHIARA CHE LE DISPOSIZIONI PREVISTE DAL REGOLAMENTO (CE) 1168/2006 PARAGRAFI 1-2 (FREQUENZA DI CAMPIONAMENTO) E 4 (RISULTATI E REPORT), CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI CASI ECCEZIONALI, SONO IMPLEMENTATE.

INOLTRE SI CONFERMA CHE IL PROGRAMMA DI CONTROLLO ATTUA I REQUISITI SPECIFICI DI CUI AL REGOLAMENTO 2160/2003 PARTI C-D E DELL'ALLEGATO B.

Obiettivi prefissati

Le infezioni da salmonella rappresentano in Italia, come negli altri Paesi industrializzati, una delle principali cause di malattia a trasmissione alimentare nell'uomo, e gli alimenti di origine avicola, uova e ovoprodotti in particolare, vengono ascritti fra le principali cause di infezione. I più recenti atti normativi a livello europeo sulla sicurezza alimentare (Libro Bianco, Regolamento 178/2002) individuano nel controllo di filiera l'approccio più efficace per garantire la salubrità degli alimenti per l'uomo, indicando nella produzione primaria un punto cardine per la sorveglianza e il controllo.

Il Regolamento (CE) 2160/2003 stabilisce che deve essere fissato un obiettivo comunitario di riduzione della prevalenza di salmonella nelle galline ovaiole e conseguentemente identifica la necessità di disporre di dati comparabili di prevalenza nei Paesi membri. A questo scopo è stato effettuato uno specifico studio per stimare la prevalenza di *Salmonella* spp. nelle galline ovaiole: gli obiettivi, i criteri di campionamento, i metodi diagnostici, come pure la raccolta, validazione e divulgazione dei dati, e la tempistica di questo studio, sono specificati nella Decisione 2004/665/CE. In Italia la prevalenza di *S. Enteritidis* e *Typhimurium* stimata sulla base dei criteri definiti dalla Decisione 2004/665/CE è risultata pari a 8.1% (95% IC 5.8-11.3).

L'obiettivo di questo programma è quindi di continuare a ridurre la prevalenza del 10% con gli stessi criteri stabiliti nel precedente piano, in attesa delle determinazioni comunitarie.

b) Consistenza del patrimonio nazionale relativamente a galline ovaiole della specie *Gallus gallus* (anno 2009)

Nel territorio nazionale sono presenti 3249 allevamenti di galline ovaiole, di cui 959 con più di 250 capi, registrati nella Banca Dati Nazionale (BDN) al 31 marzo 2010.

Fasi di produzione incluse nel programma:

- Pollastre

- Adulti in deposizione

c) requisiti specifici di cui al regolamento 2160/2003, allegato II, parte C

MISURE DEL PROGRAMMA

Le misure di controllo previste sono:

- il campionamento,
- l'abbattimento dei capi positivi,
- la macellazione dei capi positivi,
- la vaccinazione.

d)

1.1. Il programma di controllo nazionale è stato adottato per la prima volta in Italia nel 2008. Le misure restrittive riguardavano i gruppi positivi per S. Enteritidis e Typhimurium.

I risultati dell'applicazione del programma 2008, trasmessi alla Commissione europea e pubblicati dall'EFSA, indicano una prevalenza del 6,8% circa, riferito ai sierotipi rilevanti per la salute pubblica.


1.2 AUTORITA' COMPETENTI

Il Ministero della Salute è l'Autorità centrale responsabile del controllo e del coordinamento del piano di controllo sanitario.

A livello periferico le Regioni, attraverso i Servizi Veterinari, sono responsabili dell'applicazione del programma.

Flusso informativo campioni ufficiali

ASL ↔ Istituti Zooprofilattici Sperimentali (laboratori ufficiali)



Per quanto riguarda il flusso relativo all'autocontrollo, l'isolamento di sierotipi rilevanti deve essere notificato tempestivamente al Servizio Veterinario competente per territorio sull'allevamento a cui il gruppo appartiene. Qualora la positività venga confermata ufficialmente, il flusso è identico al precedente.

1.3 Laboratori accreditati (capitolo modificato secondo quanto richiesto dalla Commissione)

Secondo quanto definito dal Regolamento (CE) 2160/2003 le indagini di laboratorio condotte nell'ambito dei controlli ufficiali sono eseguite dagli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, accreditati in accordo alla versione più recente della norma ISO 17025.

L'accreditamento è verificato dal Ministero della salute, tramite il competente ufficio, e gli Assessorati regionali.

I laboratori privati che eseguono le analisi nell'ambito dei piani di autocontrollo devono anch'essi essere accreditati allo stesso modo. Tale accreditamento è certificato dagli Enti di accreditamento e verificato dai servizi veterinari competenti che autorizzano i piani di autocontrollo per salmonella degli operatori.

L'elenco dei laboratori accreditati, pubblici e privati, è disponibile sul sito http://www.accredia.it/accredia_labsearch.jsp?ID_LINK=293&area=7

Il Centro di Riferenza Nazionale per le Salmonellosi è localizzato presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.

I test di conferma previsti in circostanze eccezionali devono essere effettuati dal Centro di Riferenza Nazionale per le Salmonellosi, con le modalità riportate nella parte B, allegato II, punto C.2.

1.4 Metodi utilizzati per l'analisi dei campioni

E' utilizzato il metodo raccomandato dal Laboratorio Comunitario di Riferenza per le Salmonelle di Bilthoven, Olanda; il metodo è descritto nella ISO 6579:2002/Amd1:2007 e prevede l'utilizzo di un terreno semisolido (MSRV) come unico terreno di arricchimento selettivo.

La tipizzazione sierologica verrà eseguita seguendo lo schema di Kauffinan – White presso i laboratori che partecipano regolarmente a circuiti interlaboratorio.

Metodi alternativi

Relativamente ai campioni eseguiti in autocontrollo, possono essere utilizzati metodi analitici diversi da quelli descritti nel Piano, se convalidati in conformità con la versione più recente della norma EN/ISO 16140, come da articolo 11 del Regolamento (CE) 882/2004.

Conservazione degli isolati

Almeno un isolato per gruppo per anno dovrà essere conservato dai Laboratori degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali che hanno effettuato l'isolamento. Il metodo di conservazione utilizzato dovrà garantire l'integrità degli isolati per almeno due anni.

Inoltre tali isolati devono essere trasmessi al Centro di referenza nazionale per le Salmonellosi, che provvede ad effettuare la fagotipizzazione di quelli appartenenti ai sierotipi *S. Enteritidis* e *S. Typhimurium*.

1.5 Controlli ufficiali in allevamento e sui mangimi

Il campionamento ufficiale dovrà avvenire almeno:

(a) in un gruppo per anno per azienda in aziende con almeno 1000 capi. Questo campionamento deve avvenire non prima di 9 settimane dalla data prevista di macellazione del gruppo; nel caso non siano presenti gruppi di questa età, il campionamento ufficiale di routine deve essere comunque eseguito in un gruppo per anno per azienda con almeno 1000 capi. In questo caso il campionamento deve avvenire nel gruppo di animali più vicino all'età di macellazione.

(b) in animali di età di 24 ± 2 settimane per i gruppi ospitati in capannoni in cui erano alloggiati animali risultati positivi per *S. Enteritidis* e/o *Typhimurium* durante il ciclo precedente;

(c) in ogni caso di sospetta infezione da *S. Enteritidis* o *Typhimurium* a seguito di indagine epidemiologica in corso di focolaio di tossinfezione alimentare in ottemperanza all'art. 8 della Direttiva 2003/99/CE

(d) in tutti gli altri gruppi della stessa azienda nel caso di isolamento di *S. Enteritidis* o *Typhimurium* in un gruppo dell'azienda

(e) in tutti i casi in cui l'Autorità Competente lo consideri opportuno

(f) in caso di isolamento di *S. Enteritidis* o *Typhimurium* a seguito di un campionamento in autocontrollo o a seguito di campionamento ufficiale di routine, potrà essere effettuato un campionamento ufficiale di conferma, conformemente al Reg. 1237/2007, Annex 1, D, 4 (b); in questo caso devono essere prelevati 5 paia di soprascarpe, e 2 campioni di polvere per ciascuna gruppo risultato positivo (l'analisi deve essere eseguita dal Centro di Referenza Nazionale per le Salmonellosi previo contatto telefonico).

Contestualmente alla scheda accompagnatoria dovrà essere trasmessa al Centro di Referenza anche una richiesta in cui venga descritto sinteticamente il motivo per cui l'Autorità competente ricorre a questo tipo di campionamento. Tale richiesta deve essere trasmessa anche al Ministero della Salute. L'Autorità competente deve inoltre verificare che non siano stati impiegati antimicrobici tali da poter inficiare il risultato delle analisi.

Un campionamento ufficiale può sostituire un campionamento in autocontrollo.

Il campionamento di mangime deve essere eseguito in accordo a quanto previsto dal Piano Nazionale 2009-2011 di vigilanza e controllo sanitario sull'alimentazione degli animali (PN/AA) e comunque ogni qualvolta il Servizio Veterinario lo consideri opportuno.

1.6 Misure in caso di risultati positivi (capitolo modificato come da richiesta della Commissione)

1. Qualora venga isolata in seguito ad un controllo ufficiale in un gruppo di galline ovaiole una salmonella non appartenente ai sierotipi *S. Enteritidis* e *S. Typhimurium*, il Servizio Veterinario di competenza deve condurre un'indagine epidemiologica. Nel caso in cui nel medesimo allevamento vengano isolate a seguito di campionamenti successivi salmonelle appartenenti a sierotipi non rilevanti, l'Autorità competente, valutando caso per caso, anche sulla base delle analisi eseguite in autocontrollo, aggiorna sinteticamente l'indagine epidemiologica già svolta.

2. Se viene riscontrata la presenza di *S. Enteritidis* o *S. Typhimurium*, a seguito di accertamenti eseguiti in autocontrollo, il proprietario dello stabilimento o il veterinario aziendale deve dare immediata comunicazione al Servizio Veterinario, che dichiara sospetto il gruppo, lo pone in vincolo sanitario e preleva nel più breve tempo possibile un nuovo campione per la conferma ufficiale, che deve essere analizzato unicamente presso un laboratorio ufficiale. Considerando il tempo necessario per l'isolamento e la sierotipizzazione, il risultato è disponibile al massimo in 10 giorni.

I campioni di autocontrollo sono prelevati dal veterinario aziendale, e possono essere esaminati presso un laboratorio accreditato.

Nel tempo che intercorre tra il sospetto e l'eventuale conferma di positività dal 1° gennaio 2009 è in vigore il regolamento 1237/2007, che dispone che le uova possano essere utilizzate come uova da tavola per il consumo umano diretto solo se provengono da un gruppo di ovaiole soggetto ad un programma nazionale istituito a norma dell'art.5 del Reg. 2160 e non sottoposto a restrizioni ufficiali.

Pertanto le uova provenienti da gruppi di cui non sia nota la qualifica sanitaria, da gruppi che si sospetta siano infetti, da gruppi che presentano un'infezione da sierotipi di salmonella per i quali sia fissato un obiettivo di riduzione o che siano risultati essere fonte di infezione in uno specifico focolaio di tossinfezione alimentare nell'uomo sono considerate di categoria B, secondo la definizione dell'art. 2, comma 4 del Regolamento 557/2007 ed identificate come indicato all'articolo 10 dello stesso Regolamento. Inoltre non possono entrare in centri di imballaggio uova, a meno che il servizio veterinario non consideri soddisfacenti le misure applicate per prevenire contaminazioni crociate con uova di altri gruppi.

In accordo a quanto previsto dal suddetto Regolamento 1237/2007, i gruppi di ovaiole identificati come positivi a sierotipi rilevanti, che producono uova destinate alla pastorizzazione, possono essere portati a fine ciclo, fatto salvo il mantenimento della destinazione delle uova.

Inoltre opportune misure sanitarie devono essere intraprese in azienda al fine di evitare o comunque limitare il diffondersi dell'infezione o contaminazione.

3. Se viene riscontrata la presenza di *S. Enteritidis* o *S. Typhimurium* a seguito di campionamento ufficiale, il gruppo è direttamente dichiarato positivo e le misure sono applicate immediatamente.

Gli animali devono essere posti sotto vincolo sanitario, abbattuti e distrutti in accordo a quanto previsto dal Regolamento (CE) 1774/2006, o in alternativa possono essere destinati alla macellazione, ferma restando l'applicazione del Regolamento 1237/2007 per quanto riguarda il destino delle uova.

Se il gruppo di animali è di provenienza estera, il Servizio Veterinario che ha eseguito i controlli deve dare immediata comunicazione dell'esito dell'accertamento microbiologico al Ministero della Salute e al Servizio Veterinario Regionale, trasmettendo tutti i dati relativi al gruppo di animali e segnalando se intende eliminare gli animali oppure inviarli alla macellazione.

In seguito al riscontro di positività il Servizio Veterinario, in collaborazione con il proprietario dello stabilimento e del veterinario aziendale, deve eseguire un'accurata indagine epidemiologica.

Inoltre opportune misure sanitarie devono essere intraprese in azienda al fine di evitare o comunque limitare il diffondersi dell'infezione o contaminazione.

Macellazione dei gruppi positivi

Gli animali dei gruppi risultati positivi per *S. Enteritidis* e/o *S. Typhimurium* devono essere inviati al macello in vincolo sanitario. Il Veterinario Ufficiale dispone che la macellazione degli animali positivi avvenga a fine giornata di macellazione in modo da consentire la corretta separazione tra partite, inoltre devono essere adottate misure atte a garantire procedure di sanificazione degli ambienti e delle attrezzature.

Tutta la carne ottenuta dal gruppo positivo deve essere trattata termicamente a meno di esito negativo della ricerca di *Salmonella* spp. nel muscolo pettorale profondo di 15 animali del gruppo stesso.

Il costo di tale esame è a carico del proprietario degli animali

Dopo la macellazione e l'eliminazione di un gruppo positivo per *S. Enteritidis* e/o *Typhimurium* il capannone che ospitava il gruppo positivo deve essere ripopolato solo con animali vaccinati e comunque solo dopo aver applicato quanto previsto dal capitolo "Disinfezione degli ambienti".

1.6.1 Indagine epidemiologica

Il Servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio avvia l'indagine epidemiologica nell'allevamento fin dal primo isolamento di *Salmonelle*.

L'indagine epidemiologica è volta a:

- a) determinare le possibili origini e vie di diffusione della malattia, attraverso l'esame delle movimentazioni in entrata ed uscita degli animali, alimenti, attrezzature;
- b) indagare se sono state infettati altri allevamenti correlati a quello positivo;
- c) verificare l'idoneità delle misure di biosicurezza presenti;
- d) raccogliere informazioni relative:
 1. ad eventuali vaccinazioni (con indicazione del tipo di vaccino utilizzato);
 2. eventuali trattamenti terapeutici effettuati negli ultimi quindici giorni (con indicazione dei farmaci utilizzati)

Durante l'indagine potranno essere prelevati campioni di mangime con l'obiettivo di chiarirne il ruolo nell'ingresso/diffusione delle salmonelle.

1.6.2 Disinfezione degli ambienti

I capannoni presso i quali erano stabulati gli animali positivi per *S. Enteritidis* e/o *S. Typhimurium* devono essere sottoposti ad un'accurata disinfezione e disinfestazione, effettuate sotto controllo ufficiale. L'avvenuta decontaminazione dovrà essere confermata da un controllo microbiologico ambientale da effettuarsi almeno 10 giorni prima dell'immissione dei nuovi gruppi.

1.6.3 VACCINAZIONI (capitolo modificato secondo le richieste della Commissione)

La vaccinazione per il controllo delle salmonelle zoonotiche non è obbligatoria in ottemperanza al Regolamento (CE) n. 1177/2006, ma consentita, con l'eccezione dell'uso di vaccini vivi non distinguibili dai ceppi di campo.

Il Ministero della salute ha implementato un piano di sorveglianza biennale per verificare che i tre vaccini vivi commercializzati in Italia non fossero utilizzati per specie diverse da quelle target, non contaminassero gli alimenti, e non causassero infezione nell'uomo.

Gli isolati di *Salmonella* di origine animale, qualsiasi fosse stato il motivo del prelievo del campione, sono stati testati dal Centro di referenza nazionale utilizzando i metodi discriminatori messi a disposizione dalle ditte produttrici. Tali metodi sono risultati adeguati e di semplice utilizzo.

Si sottolinea però che, come riferito dal Centro di referenza, il metodo di isolamento che dev'essere usato ai sensi dei Regolamenti comunitari nell'ambito dei piani di controllo non permette di isolare i ceppi vaccinali di *Salmonella Enteritidis* e *Typhimurium* prodotti da una delle ditte in quanto MRSV ne inibisce la crescita.

La vaccinazione è obbligatoria quale misura di controllo prevista nel presente piano per gli animali utilizzati per ripopolare un capannone che ospitava durante il ciclo precedente un gruppo positivo per *S. Enteritidis* o *Typhimurium*. In ogni caso l'uso di vaccini vivi è vietato nelle galline ovaiole in fase di deposizione.

Lo schema di vaccinazione è scelto dal veterinario d'azienda. In ogni caso la prima dose dev'essere somministrata entro le prime 48 ore di vita. Le informazioni fornite dalle Associazioni di settore indicano che lo schema di vaccinazione più comunemente usato prevede una prima somministrazione di vaccino vivo entro le prime 48 ore, seguita da una seconda dose di vaccino inattivato entro 16/17 settimane.

È possibile utilizzare solo vaccini registrati. La legislazione in vigore sui farmaci veterinari, ivi compresi i vaccini, prevede sorveglianza e controllo sulla distribuzione, detenzione e somministrazione da parte del servizio veterinario competente.

Non esiste un database centralizzato sull'uso dei vaccini somministrati nell'ambito del programma di controllo per le galline ovaiole.

1.6.4 Antimicrobici

L'uso di antibiotici per il controllo delle salmonelle nelle galline ovaiole è vietato ma può essere consentito in deroga e a seguito dell'autorizzazione da parte dell'Autorità Competente e sotto la supervisione del Centro di Referenza Nazionale per le Salmonellosi in circostanze eccezionali come riportato nel Regolamento (CE) 1177/2006.

1.7 Norme nazionali

- **DM 4 Ottobre 1999**, Centri di referenza nazionali nel settore veterinario
- **Decreto Legislativo n° 191 del 4 aprile 2006** che attua la direttiva 2003/99/CE sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici
- **Decreto Legislativo n. 9 del 25 gennaio 2010** che attua la Direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e abroga la Direttiva 92/40/CEE
- **Decreto ministeriale 2 febbraio 2008**
- **Ordinanza Ministeriale 26 agosto 2005 e successive modifiche ed integrazioni** Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffuse dei volatili da cortile

Norme relative agli alimenti per animali

- Piano Nazionale 2009-2011 di vigilanza e controllo sanitario sull'alimentazione degli animali (PNAA 2009-2011)

1.8 Indennità di abbattimento

Ai sensi dell'art.2 comma 4 della Legge n 218 del 02 giugno 1988 per gli animali abbattuti e distrutti da parte del servizio veterinario ufficiale è concessa al proprietario un'indennità pari al 100% del valore del mercato, calcolata sulla base del valore medio degli animale della stessa specie e categoria secondo i criteri stabiliti dal Ministero della Salute di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

Ai sensi dell'art. 2 comma 5, qualora venga consentito l'utilizzo delle carni degli animali di cui è stato disposto l'abbattimento, dall'indennità prevista secondo le indicazioni riportate nel paragrafo precedente, viene detratto l'importo ricavato dall'utilizzo delle carni.

L'ammontare dell'indennità di abbattimento è determinata in base all'età degli animali alla data della notifica ufficiale dell'abbattimento da parte dell'autorità sanitaria competente.

Le uova distrutte o trattate termicamente vengono indennizzate sulla base della stessa normativa.

Le condizioni specifiche sono indicate nel Decreto ministeriale 2 febbraio 2008, attualmente in fase di revisione.

Il prezzo degli animali è stabilito da normativa nazionale (Legge 218/88) e da valutazioni regionali. Il range dei compensi è consultabile in quanto pubblicato sui bollettini periodici ISIAE (Istituto nazionale di statistica)

Tutte le misure per cui viene richiesto il cofinanziamento sono rimborsibili sulla base della normativa nazionale vigente.

2.3 Norme di biosicurezza

Negli allevamenti di riproduttori i Servizi Veterinari, con frequenza stabilita a livello regionale, devono verificare la corretta applicazione delle misure di biosicurezza definite dal Decreto Legislativo n 9 del 25 gennaio 2010 e dall'Ordinanza Ministero della Salute 26 agosto 2005, e successive modifiche ed integrazioni.

2.4 CONTROLLO VETERINARIO SISTEMATICO NELLE AZIENDE

(capitolo modificato come richiesto dalla Commissione)

I controlli ed i campionamenti di routine devono essere eseguiti secondo quanto riportato in precedenza .

Se il Veterinario Ufficiale effettua ispezioni e visite nell'azienda per ragioni di benessere, per eseguire altre tipologie di campionamento, fescopio;

piano residui) per i controlli sulla tenuta e utilizzo di farmaci, tali visite, se non integrate dall'applicazione di attività specifiche legate all'attuazione del presente Piano, non possono essere considerate ai fini del Piano stesso.

2.5 LEGISLAZIONE RELATIVA ALLA REGISTRAZIONE DEGLI ALLEVAMENTI

In accordo all'art. 4 del Decreto Legislativo n 9 del 25 gennaio 2010 è obbligatoria la registrazione degli allevamenti avicoli nella Banca Dati Nazionale (BDN)

Le Regioni, tramite i Servizi Veterinari Locali, sono responsabili della registrazione degli allevamenti avicoli in BDN e di qualsiasi modifica sopravvenuta (apertura e chiusura, variazione della ragione sociale) relativa agli allevamenti stessi e agli incubatoi nell'area di competenza.

Al proprietario o detentore degli animali spetta il compito di comunicare alla BDN i dati riguardanti la consistenza dell'allevamento ed il numero di gruppi totale .

2.6 DOCUMENTAZIONE TENUTA PRESSO LE AZIENDE

- Il programma di autocontrollo autorizzato dall'autorità competente con gli esiti dei campionamenti effettuati in esecuzione dello stesso.
- Gli esiti dei campionamenti effettuati in autocontrollo in esecuzione del programma di autocontrollo autorizzato di cui al punto precedente, da conservare per almeno 12 mesi. (punto modificato secondo le istruzioni della Commissione)
- Registro degli animali entrati, di quelli usciti e di quelli morti;
- Registro trattamenti farmacologici;
- Documentazione relativa a disinfezione e/o trattamenti sanificatori;
- Registrazione dell'ovodeposizione;
- Documentazione relativa allo smaltimento di rifiuti e sottoprodotti;

2.7 DOCUMENTAZIONE DI TRASPORTO ANIMALE

Capitolo modificato come da richiesta della Commissione

Gli avicoli si spostano sul territorio nazionale accompagnati dal modello di cui al Decreto ministeriale 16 maggio 2007, che prescrive la modulistica da utilizzare per tale documentazione.

Ai fini dell'effettuazione degli scambi intracomunitari, la certificazione è quella di cui alla Direttiva 2009/158 che ha sostituito la Direttiva 90/532. Essa è compilata e firmata dal Servizio Veterinario della ASI, competente per territorio sullo stabilimento di partenza del pollame. Tale stabilimento deve essere inserito negli elenchi internet di cui alla Decisione 2009/712.

Il pollame proveniente dagli Stati membri deve essere accompagnato da idonea certificazione ai fini dell'effettuazione dei controlli di cui all'articolo 11 del decreto legislativo del 30 gennaio 1993, n. 28 (recepimento nazionale delle Direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE) e in attuazione del capo II del decreto legislativo del 30 gennaio 1993, n. 27 (attuazione Direttiva 89/608/CEE). Nella certificazione deve essere presente ogni informazione utile riguardante gli animali, il loro allevamento di provenienza, nonché la movimentazione degli stessi. Tale certificazione va conservata per almeno cinque anni.

Il Servizio Veterinario Locale è deputato al rilascio del certificato tramite il Sistema informatizzato TRACES, sistema utilizzato sul territorio nazionale in linea con la normativa europea di riferimento.

L'informazione è consultabile anche dal Ministero della Salute (Uffici centrali e periferici) e dalla Regione competente.

Tutte le certificazioni sanitarie veterinarie ufficiali emesse per gli scambi di pollame ed uova da cova sono registrate sul sistema TRACES.

Il pollame proveniente da un Paese terzo che ha superato i controlli ai sensi del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 93 e che rimane o transita sul territorio italiano, deve essere scortato da idonea certificazione sanitaria.

2.6 Altre misure pertinenti che assicurano la rintracciabilità degli animali (capitolo inserito come da richiesta della Commissione)

Gli operatori del settore avicolo tengono e mettono a disposizione dell'Autorità Competente le informazioni e le registrazioni di cui al punto 2.6 da cui si possono ricavare le notizie (numero; data; provenienza; destinazione; ecc.) richieste dalla Direttiva 2009/158. Le stesse informazioni sono richieste anche per le movimentazioni sul territorio nazionale.

PARTE B DEC. 2008/425

Identificazione del programma

STATO MEMBRO: Italia

Malattia: infezione da *Salmonella* Enteritidis e Typhimurium nei gruppi di ovaiole Gallus Gallus.

Il campionamento riguarda tutti i gruppi di ovaiole di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) 2160/2003, comprendenti almeno 250 capi.

Periodo di applicazione: 2011

Contatti:

Dr. Donatella Capuano, tel: +39 06 59946864; fax: +39 06 59946185

e-mail: d.capuano@sanita.it

Dr Anna Sorgente, tel: +39 06 59942904; fax: +39 06 59946185 ;

e-mail: a.sorgente@sanita.it

Trasmissione alla Commissione: 30 Aprile 2010.

2. Evoluzione della malattia - anno 2009

| Tipo di gruppo | Numero totale di gruppi di animali | Numero totale di animali | Numero di gruppi di animali | Numero di gruppi animali positivi (e) | Numero di gruppi di animali svuotati | Numero totale di animali macellati o distrutti | Quantità di uova distrutte di uova (numero o Kg) | Quantità di uova destinate a ovoprodotti (numero o Kg) |
|----------------|------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|
|----------------|------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|

Vedi anche punto 1.6.3-Parte A

L'uso di antibiotici per il controllo delle salmonelle nelle galline ovaiole è vietato ma può essere consentito in deroga e a seguito dell'autorizzazione da parte dell'Autorità Competente e sotto la supervisione del Centro di Referenza Nazionale per le Salmonellosi in circostanze eccezionali come riportato nel Regolamento (CE) 1177/2006.

4.2 Autorità centrale

Il Ministero della Salute è l'Autorità centrale responsabile del controllo e del coordinamento del piano di controllo sanitario.

4.3 AREE GEOGRAFICHE ED AMMINISTRATIVE COINVOLTE NEL PROGRAMMA

Il programma interessa tutto il territorio nazionale.

4.4 Misure attuate

Vedi parte A, lettera c)

A) PIANO DI AUTOCONTROLLO

Il proprietario dello stabilimento dovrà redigere il proprio piano di autocontrollo aziendale, che dovrà contenere indicazioni almeno in merito a:

- dati anagrafici dell'azienda, veterinario responsabile del piano di autocontrollo;
- struttura e descrizione dell'allevamento;
- applicazione delle misure di biosicurezza;
- informazioni sul mangime comprendenti garanzie microbiologiche richieste al produttore ed analisi microbiologiche effettuate in autocontrollo;

- piano di campionamento per la ricerca di *Salmonella* spp.;
- indicazione del laboratorio che esegue le analisi e dei metodi utilizzati;
- gestione delle positività.

Il piano di autocontrollo dev'essere presentato all'Autorità competente, che provvederà alla sua approvazione, previa eventuale richiesta di modifiche o integrazioni; copia del piano di autocontrollo approvata dovrà essere conservata sia dall'Autorità competente che dal proprietario dello stabilimento.

B) CONTROLLO DELLA MALATTIA

1) Oggetto del campionamento

Il campionamento riguarda tutti i gruppi di galline ovaiole adulte della specie *Gallus gallus* così come previsto dall'articolo 1 del Regolamento (CE) n°2160/2003. Sono esclusi gli allevamenti con meno di 250 capi.

Il gruppo o branco è l'unità epidemiologica del piano ed è definito come l'insieme di animali allevati nello stesso ciclo, quindi con la medesima data di accasamento, nello stesso locale o recinto, per convenienza chiamato *capannone*.

2) Monitoraggio nei gruppi di galline ovaiole

2.1 Frequenza e modalità di campionamento

I gruppi di galline ovaiole devono essere sottoposti a campionamento sia nell'ambito del piano di autocontrollo aziendale sia dai Servizi Veterinari competenti nell'ambito dell'attività ufficiale.

Il campionamento in autocontrollo dovrà essere effettuato almeno:

(a) nei gruppi di galline ovaiole adulte almeno ogni 15 settimane, a partire da quando le galline ovaiole hanno un'età di 24 ± 2 settimane.

Inoltre il campionamento dovrà essere effettuato:

(b) sui pulcini di un giorno all'arrivo

(c) nei gruppi di animali due settimane prima dell'entrata in deposizione.

C) Protocollo di campionamento

Al fine di ottimizzare la sensibilità del campionamento, devono essere prelevati sia materiale fecale che ambientale come di seguito descritto nei punti (a) e (b).

(a) Nei gruppi in gabbia devono essere prelevati due pool di feci fresche di 150 grammi l'uno, eventualmente dopo aver fatto azionare il sistema di rimozione della pollina per qualche minuto; nel caso in cui non siano presenti sistemi di rimozione della pollina devono essere prelevati due pool di feci fresche di 150 grammi l'uno da 60 posti diversi nelle fosse di defezione al di sotto delle gabbie.

(b) nei gruppi allevati a terra devono essere prelevate le feci utilizzando due paia di sovrascarpe.

In caso di campione ufficiale l'Autorità Competente dovrà inoltre procedere a raccogliere in un contenitore da 100 ml almeno 50 grammi di polvere da luoghi del capannone particolarmente polverosi. Se la polvere non è presente in quantità sufficiente dovrà essere prelevato un ulteriore campione da 150 grammi di feci fresche o un ulteriore paio di sovrascarpe.

Nel caso di campionamento di cui alla parte A, punto 1.5 (b), (c) e (d), l'Autorità Competente deve provvedere ad effettuare ulteriori indagini, se ritenuto appropriato, a garanzia che il gruppo campionato non sia stato sottoposto a trattamento con antimicrobici tale da poter inficiare il risultato dell'analisi.

Se non è stata identificata la presenza di *S. Enteritidis* e/o *S. Typhimurium* ma viene accertato l'uso di antimicrobici o inibitori di crescita batterica il gruppo deve essere considerato positivo ai fini della valutazione del raggiungimento dell'obiettivo comunitario.

1.2 Altro materiale fecale e campioni di polvere

(a) le feci prelevate devono essere raggruppate in un unico pool e omogeneate accuratamente; un sub campione da 25 grammi deve essere prelevato per l'analisi

(b) al sub-campione da 25 grammi devono essere addizionati 225 ml di APT a temperatura ambiente

(c) l'analisi del campione deve avvenire come descritto al punto 1.3

Ciascun campione di polvere va analizzato separatamente seguendo le seguenti indicazioni:

(a) aggiungere ad ogni campione di polvere la stessa quantità di APT a temperatura ambiente e agitare gentilmente

(b) lasciar riposare per 10-15 minuti

(c) agitare delicatamente e successivamente prelevare 50 g della miscela costituita dal campione mescolato all'APT e aggiungere altri 200 ml di APT a temperatura ambiente

(d) procedere con l'analisi seguendo il metodo descritto al punto 1.3

1.3 Metodo d'indagine

Utilizzare il metodo raccomandato dal Laboratorio Comunitario di Referenza per le Salmonelle di Bilthoven, Olanda; il metodo è descritto nella ISO 6579:2002/Amd1:2007 e prevede l'utilizzo di un terreno semisolido (MSRV) come unico terreno di arricchimento selettivo.

1.4 Sierotipizzazione, fagotipizzazione e analisi del profilo di antibiotico resistenza

Per ogni campione positivo almeno una colonia sospetta dovrà essere sottoposta a identificazione biochimica e tipizzazione sierologica completa. La tipizzazione sierologica verrà eseguita seguendo lo schema di Kauffmann-White presso i laboratori che partecipano regolarmente al circuito interlaboratorio organizzato dal Centro Nazionale di Referenza

In caso di isolamento di salmonelle in gruppi vaccinati nei confronti del sierotipo isolato, è necessario eseguire il test discriminatorio relativo al tipo di vaccino utilizzato negli animali sottoposti a campionamento...

I ceppi di *S. Enteritidis* e *Typhimurium* vengono successivamente inviati al Centro Nazionale di Referenza per le salmonellosi, che provvederà ad allestire la collezione ed a sottoporli a tipizzazione fagica, secondo la metodica elaborata dall'HPA di Londra (UK).

I risultati della tipizzazione fagica verranno inviati ai laboratori che hanno eseguito l'isolamento e la tipizzazione sierologica.

Per ogni campione ufficiale positivo a *S* Enteritidis e Typhimurium almeno una colonia deve essere inviata dagli Istituti Zooprofilattici Sperimentali competenti per territorio contemporaneamente:

- al Centro di Referenza Nazionale per l'Antibiotico resistenza per l'analisi del profilo dell'antibiotico resistenza.
- al Centro di Referenza per le Salmonellosi per l'identificazione biochimica e la tipizzazione sierologica completa.

1.5 Metodi alternativi

Relativamente ai campioni eseguiti in autocontrollo, possono essere utilizzati metodi di analisi diversi da quello descritto al punto 3 come da articolo 11 del Regolamento (CE) 882/2004, se validati in accordo con EN/ISO 16140/2003.

D) Trasporto

I campioni sono inviati ai laboratori di analisi di cui all'articolo 11 del Regolamento (CE) 2160/2003 entro 24 ore dal prelievo. Sono refrigerati se tale tempo viene superato.

I campioni sono inviati preferibilmente per posta celere o tramite corriere. Il trasporto può avvenire a temperatura ambiente, ma al riparo dal calore eccessivo (oltre i 25°) e dalla luce solare diretta.

Presso il laboratorio, i campioni devono essere conservati a temperatura di refrigerazione fino all'analisi, che deve essere in ogni caso effettuata entro 48 ore dal ricevimento ed entro 96 ore dal prelievo.

E) Risultati

Al fine di verificare il raggiungimento dell'obiettivo comunitario, un gruppo di galline ovaiole è considerato positivo quando, indipendentemente dal motivo del campionamento, viene riscontrata la presenza di *Salmonella* Enteritidis e/o Typhimurium (ceppi diversi da ceppi vaccinali).

I gruppi positivi devono essere conteggiati una sola volta per ciclo indipendentemente dal numero effettivo di campionamenti effettuati e devono essere notificati alla Commissione soltanto nell'anno del primo campionamento positivo.

F) Reportistica

Informazioni da trasmettere al Ministero della salute attraverso gli appositi sistemi informatizzati:

- a) il numero totale di gruppi di ovaiole adulte presenti comprendenti almeno 250 capi;
- b) il numero totale di gruppi di ovaiole adulte comprendenti almeno 250 capi sottoposti a campionamento nel corso dell'anno;
- c) il numero totale di gruppi di ovaiole positive a S. Enteritidis ed a S. Typhimurium, e il numero di gruppi positivi per ciascuno di essi;
- d) il numero totale di gruppi di ovaiole positive a qualsiasi sierotipo di Salmonella (anche se diversi da Enteritidis e Typhimurium) o a Salmonelle non tipizzabili, e il numero di gruppi positivi per ciascuno di essi;

Ulteriori informazioni da trasmettere al Ministero della salute:

- a) numero dei casi in cui la positività iniziale in campione di autocontrollo non è stata confermata da campione ufficiale
- b) nota esplicativa sui risultati, con particolare riguardo ai casi eccezionali

Nel sistema informativo dei programmi di controllo delle salmonellosi zoonotiche, con frequenza almeno trimestrale, devono essere registrati i dati relativi ai singoli controlli ufficiali.

Per gli esami in autocontrollo i proprietari di ciascun allevamento sono obbligati alla tenuta del Piano di autocontrollo approvato dall'Autorità Competente, comprensivo di tutti gli esiti dei campionamenti.

Nei sistemi informativi, al solo fine di raccolta delle informazioni pertinenti alla gestione del piano, devono essere registrati i dati relativi al gruppo positivo per Salmonella Enteritidis e Typhimurium.

Nei casi di riscontro di positività in seguito a campionamenti ufficiali a Salmonella Enteritidis e Typhimurium, o alla ricerca inibenti, il Sistema Informativo delle salmonellosi provvederà a registrare in automatico un "sospetto focolaio" nel sistema di notifica delle malattie animali (SIMAN)

disponibile all'indirizzo www.vetinfo.sanita.it. Le Autorità Competenti devono verificare i dati registrati, confermare il focolaio e completarlo con le informazioni sulle azioni intraprese.

La registrazione della chiusura dell'episodio è possibile solo dopo aver inserito nello stesso sistema, i seguenti dati:

- Indicazione dell'avvenuto depopolamento del gruppo (Sì/No)
- Numero animali abbattuti e distrutti
- Numero animali macellati
- Quantità di uova distrutte (numero) con distinzione uova da cova incubate e no
- Quantità di uova destinate alla trasformazione (numero) con distinzione uova da cova incubate e no
- Numero dei test utilizzati per valutare l'efficacia delle disinfezioni
- Numero dosi di vaccino utilizzate nel gruppo di ripopolamento (vaccinazioni obbligatorie secondo i Piani.)

Nel sistema va registrato anche il riscontro di salmonelle diverse da *Listeritidis* e *Typhimurium*, indicando la denominazione del sierotipo.

I gruppi positivi (caratterizzati da identificativo dell'allevamento; identificativo del capannone; data accasamento) devono essere conteggiati una sola volta, indipendentemente dal numero di campionamenti effettuati.

Tutti i documenti relativi all'applicazione del presente piano devono essere conservati per almeno tre anni.

4.4.1 Registrazione delle aziende

In accordo all'art. 4 del Decreto Legislativo n 9 del 25 gennaio 2010 è obbligatoria la registrazione degli allevamenti avicoli nella Banca Dati Nazionale (BDN)

Le Regioni, tramite i Servizi Veterinari Locali, sono responsabili della registrazione degli allevamenti avicoli in BDN e di qualsiasi modifica sopravvenuta (apertura e chiusura, variazione della ragione sociale) relativa agli allevamenti stessi e agli incubatoi nell'area di competenza. Al proprietario o detentore degli animali spetta il compito di comunicare alla BDN i dati riguardanti la consistenza dell'allevamento ed il numero di gruppi totale.

4.4.3 Notifica della malattia

L'isolamento di *S. Enteritidis* e/o *Typhimurium* a seguito di accertamenti eseguiti in autocontrollo dovrà essere notificato tempestivamente all'Unità Sanitaria Locale.

L'isolamento di *S. Enteritidis* e/o *Typhimurium* a seguito di accertamenti eseguiti dall'Autorità Competente dovrà essere notificato tempestivamente via fax direttamente al Servizio Veterinario Regionale. Inoltre dovranno essere inviati al Servizio Veterinario Regionale e al Centro di Riferimento Nazionale per le Salmonellosi gli esiti delle indagini epidemiologiche svolte e una relazione sintetica relativa alle misure sanitarie messe in atto in caso di isolamento di *S. Enteritidis* e/o *Typhimurium*.

4.4.4 Misure in caso di risultato positivo

vedi parte A.1.1.6

4.4.5 Qualifiche sanitarie ufficiali delle aziende

Un allevamento è accreditato se è stato sottoposto ad un controllo ufficiale con le modalità previste dal presente programma e se tale controllo ha dato esito negativo. Devono inoltre essere garantiti i campionamenti in autocontrollo con le modalità precedentemente descritte.

L'accreditamento è mantenuto fino a che ulteriori controlli non facciano sospettare la presenza di salmonella in allevamento e a condizione che il veterinario ufficiale constati che nell'allevamento sono presenti i requisiti strutturali minimi.

L'accreditamento è sospeso nel caso in cui si manifesti una positività per *Salmonella* spp. La revoca sarà mantenuta fino alla conferma ufficiale della tipizzazione.

Se il campione analizzato confermerà la presenza di *S. Enteritidis* e/o *Typhimurium*, l'accreditamento sarà revocato e il gruppo positivo verrà abbattuto e distrutto oppure inviato alla macellazione in vincolo sanitario.

L'allevamento riacquisterà l'accreditamento a seguito di un controllo ufficiale negativo effettuato su tutti i gruppi della stessa azienda.

4.4.6 Norme relative alla movimentazione degli animali

La movimentazione animale è disciplinata dal decreto del Ministero della salute 16 maggio 2007, che prescrive la modulistica da utilizzare per tale documentazione, oltre a quanto previsto dal Regolamento di polizia veterinaria (DPR 320/54) e successive modifiche ed integrazioni nei confronti di animali potenzialmente infetti.

Vedi anche punto 2.7 parte A

4.4.7 Misure e disposizioni legislative concernenti il controllo

Le condizioni specifiche sono indicate nel Decreto ministeriale 19 febbraio 2010, oltre alle condizioni di rimborso.

4.4.8 Indennizzo

Ai sensi dell'art.2 comma 4 della Legge n 218 del 02 giugno 1988 per gli animali abbattuti e distrutti da parte del servizio veterinario ufficiale è concessa al proprietario un'indennità pari al 100% del valore del mercato, calcolata sulla base del valore medio degli animale della stessa specie e categoria secondo i criteri stabiliti dal Ministero della Salute di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

Ai sensi dell'art. 2 comma 5, qualora venga consentito l'utilizzo delle carni degli animali di cui è stato disposto l'abbattimento, dall'indennità prevista secondo le indicazioni riportate nel paragrafo precedente, viene detratto l'importo ricavato dall'utilizzo delle carni.

L'ammontare dell'indennità di abbattimento è determinata in base all'età degli animali alla data della notifica ufficiale dell'abbattimento da parte dell'autorità sanitaria competente.

Le uova distrutte o trattate termicamente vengono indennizzate sulla base della stessa normativa.

Le condizioni specifiche sono indicate nel Decreto ministeriale 2 febbraio 2008, attualmente in fase di revisione.

Vedi anche punto 1.8 parte A

4.4.9. Informazioni e valutazioni sulle misure di biosicurezza (capitolo inserito come da richiesta della Commissione)

Negli allevamenti avicoli i Servizi Veterinari con frequenza stabilita a livello regionale, devono verificare la corretta applicazione delle misure di biosicurezza definite dal Decreto legislativo n. 9 del 25 gennaio 2010 che attua la direttiva 2003/799/CE sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici e Ordinanza 26 agosto 2005 Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffuse dei volatili da cortile.

Le misure di biosicurezza hanno dei criteri da rispettare obbligatoriamente, ben definiti dalla normativa sopra riportata, ma non è obbligatorio l'uso di una check list standardizzata per verificare l'applicazione.

6.1.1 dati relativi all'evoluzione della salmonella

Anno : 2009

Situazione in data: 31.12.2009

Malattia ⁰⁴: SALMONELLOSI

Specie animale: Gallus gallus ovaiole

Regione definita nel programma di eradicazione dello Stato membro: tutto il territorio nazionale=ITALY

| Regione (c) | Numero totale | | Numero | | Numero | | di | | INDICATORI |
|-------------|---------------|--------|--------|----|--------|----|----|----|------------|
| | Numero | totale | Numero | di | Numero | di | % | di | |

| Località e specie | di raggruppamenti di animali ^(a) | di raggruppamenti di animali interessati dal programma | raggruppamenti di animali controllati ^(e) | nuovi raggruppamenti di animali positivi ^(b) | raggruppamenti di animali soppressi | raggruppamenti di animali positivi soppressi | % di copertura dei raggruppamenti di animali | % di raggruppamenti di animali positivi Periodo di prevalenza nei raggruppamenti di animali | % di nuove raggruppamenti di animali positivi Incidenza nei raggruppamenti di animali |
|-------------------|---|--|--|---|-------------------------------------|--|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 = (7/5)x100 | 9 = (4/3)x100 | 10 = (5/4)x100 | 11 = (6/4)x100 |
| | 1813 | 1522 | 921 | 0 | 26 | 50% | 60,51% | 5,64% | 0 |

Anno : 2008

Situazione in data: 31.12.2008

Malattia ^(b): SALMONELLOSI

Specie animale: Gallus gallus ovaiole

Regione definita nel programma di eradicazione dello Stato membro: tutto il territorio nazionale=ITALY

| Regione (c) Il piano è attuato su tutta il territorio nazionale | Numero totale di raggruppamenti di animali interessati dal programma | | Numero di nuovi raggruppamenti di animali positivi ^(e) | | Numero di raggruppamenti di animali soppressi | | INDICATORI | |
|--|--|--------------------------------------|---|--|---|--|--|--|
| | di raggruppamenti di animali ^(d) | di animali interessati dal programma | di nuovi raggruppamenti di animali positivi ^(e) | di nuovi raggruppamenti di animali positivi ^(e) | % di raggruppamenti di animali positivi soppressi | % di copertura dei raggruppamenti di animali | % di raggruppamenti di animali positivi Periodo di prevalenza nei raggruppamenti di animali | % di nuove raggruppamenti di animali positivi Incidenza nei raggruppamenti di animali |
| | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (7/5)x100 | 9 = (4/3)x100 | 10 = (5/4)x100 | 11 = (6/4)x100 |
|--------|------|-------|-----|----|---|----|---------------|---------------|----------------|----------------|
| TOTALY | 1636 | 1157* | 798 | 54 | 0 | 42 | 77,7% | 68,97% | 6,76% | ...0 |

*Nelle tabelle 2008 c'è stato un errore da parte delle regioni Molise (numero totale) e Sardegna (numero di gruppi depopolati).

6.1.2. Dati relativi agli animali (una tabella per ogni anno e per malattia/specie)

TABELLA NON APPLICABILE ALLE SALMONELLOSI

6.2. Dati stratificati relativi alla sorveglianza e test di laboratorio

6.2.1. Dati stratificati relativi alla sorveglianza e test di laboratorio (una tabella per ogni anno e per malattia/specie)

Anno : **2009**

Malattia⁽⁰⁾: **salmonellosi**

Specie/categoria animale: **Callus gallus ovaiole**

Descrizione dei test sierologici utilizzati: sierotipizzazione

Per ogni campione positivo almeno una colonia sospetta dovrà essere sottoposta a identificazione biochimica e tipizzazione sierologica completa. La tipizzazione sierologica verrà eseguita seguendo lo schema di Kauffmann-White.

Descrizione dei test microbiologici utilizzati:

metodo raccomandato dal Laboratorio Comunitario di Referenza per le Salmonelle di Bilthoven, Olanda; il metodo è descritto nella ISO 6579:2002 (2007) 'Detection of Salmonella spp. in animal faeces and in samples of the primary production stage' e prevede l'utilizzo di un terreno semisolido (Rappaport-Vassiladis medium, MSRV) come unico terreno di arricchimento selettivo

Descrizione degli altri test utilizzati: tamponi ambientali

Regione definita nel programma di eradicazione dello Stato membro: tutto il territorio nazionale, ITALIA

| Regione ^(a) | Test sierologici | | Test microbiologici e virologici | | Altri test | |
|------------------------|---|--|---|--|---|--|
| | Numero di campioni esaminati ^(b) | Numero di campioni positivi ^(b) Non disponibili* | Numero di campioni esaminati ^(c) | Numero di campioni positivi ^(c) | Numero di campioni esaminati ^(e) | Numero di campioni positivi ^(e) Non disponibili* |
| ITALY | 389 | | 2439 | 389 | 293 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Total | | | | | | |

~~*Dato non disponibile perché~~ abbiamo il numero di gruppi positivi, ma non il numero di campioni positivi. Infatti il dato disponibile è il numero totale di campioni esaminati, sia positivi che negativi. La positività di un gruppo è contata una sola volta indipendentemente dal numero di campioni prelevati nel gruppo stesso

Anno : 2008

Malattia^(d): salmonellosi

Specie/categoria animale: Gallus gallus ovaiole – Primo anno del piano

Descrizione dei test sierologici utilizzati: sierotipizzazione

Per ogni campione positivo almeno una colonia sospetta dovrà essere sottoposta a identificazione biochimica e tipizzazione sierologica completa. La tipizzazione sierologica verrà eseguita seguendo lo schema di Kaufmann-White.

Descrizione dei test microbiologici utilizzati:

metodo raccomandato dal Laboratorio Comunitario di Referenza per le Salmonelle di Bilthoven, Olanda; il metodo è descritto nella ISO 6579:2002 (2007) 'Detection of Salmonella spp. in animal faeces and in samples of the primary production stage' e prevede l'utilizzo di un terreno semisolido (Rappaport-Vassiladis medium, MSRV) come unico terreno di arricchimento selettivo

Descrizione degli altri test utilizzati:

ANTIBIOGRAMMA

Regione definita nel programma di eradicazione dello Stato membro: tutto il territorio nazionale, ITALIA

| Regione ^(a) | Test sierologici | | Test microbiologici o virologici | | Altri test | |
|------------------------|---|--|---|--|---|--|
| | Numero di campioni esaminati ⁽¹⁾ | Numero di campioni positivi ^(b) | Numero di campioni esaminati ^(c) | Numero di campioni positivi ^(d) | Numero di campioni esaminati ^(e) | Numero di campioni positivi ^(f) |
| ITALY | 359 | Non disponibili* | 4719 | 359 | 81 | Non disponibili* |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Totale | | | | | | |

~~Dato non disponibile perché~~ abbiamo il numero di gruppi positivi, ma non il numero di campioni positivi. Infatti il dato disponibile è il numero totale di campioni esaminati, sia positivi che negativi. La positività di un gruppo è contata una sola volta indipendentemente dal numero di campioni prelevati nel gruppo stesso

6.2. Dati relativi all'infezione (una tabella per ogni anno e per malattia/specie)

Anno : 2009 Malattia^(a): SALMONELLOSI Specie animale: GALLUS GALLUS ovaiole

Regione definita nel programma di eradicazione dello Stato membro: tutto il territorio nazionale, ITALIA

| Regione ^(a) | Numero di raggruppamenti di animali infetti ^(b) | Numero di animali infetti |
|------------------------|--|---------------------------------|
| ITALY | 52 | 919 756 |
| | | DISTRIBUZIONE MACELIANTIBIOTICI |

Anno : 2008 Malattia^(a): SALMONELLOSI Specie animale: GALLUS GALLUS ovaiole

Primo anno del piano

Regione definita nel programma di eradicazione dello Stato membro: tutto il territorio nazionale, ITALIA

| Regione ^(a) | Numero di raggruppamenti di animali infetti ^(b) | Numero di animali infetti |
|------------------------|--|---------------------------------|
| ITALY | 54 | 641 119 |
| | | DISTRIBUZIONE MACELIANTIBIOTICI |

6.3. Dati relativi allo status dei raggruppamenti di animali alla fine di ogni anno¹

¹ Fornite esclusivamente i dati relativi a: tubercolosi bovina, brucellosi bovina, brucellosi ovina e caprina (*B. melitensis*), leucosi bovina enzootica (EBL) e malattia di Aujeszky.

TABELLA NON APPLICABILE ALLE SALMONELLOSI

6.5. Dati relativi ai programmi di vaccinazione o terapeutici²

Anno: Malattia^(a): Salmonellosi aviare

Specie animale: Gallus gallus

Descrizione del programma di vaccinazione, terapeutico o di altro genere utilizzato: La vaccinazione è obbligatoria solo nei gruppi che sostituiscono uno positivo eliminato

DATI NON DISPONIBILI

² Fornire i dati soltanto qualora la vaccinazione sia stata effettuata.

6.6. Dati sulla fauna selvatica³

³ Dati da fornire qualora il programma comprenda misure applicabili alla fauna selvatica o qualora i dati siano epidemiologicamente significativi per la malattia.

TABELLA NON APPLICABILE ALLE SALMONELLOSI

6.6.2. *Controllo della fauna selvatica (una tabella per ogni anno e per malattia/specie)*

TABELLA NON APPLICABILE ALLE SALMONELLOSI

6.6.3. *Dati relativi alla vaccinazione o al trattamento terapeutico della fauna selvatica*

TABELLA NON APPLICABILE ALLE SALMONELLOSI

7 obiettivi

L'obiettivo del programma è di continuare a ridurre la prevalenza del 10% con gli stessi criteri stabiliti nel precedente piano, in attesa delle determinazioni comunitarie.

7.1. Obiettivi dei test (una tabella per ogni anno di attuazione)

7.1.1. Obiettivi dei test diagnostici

2008 – 2009 ovaiole

Descrizione dei test sierologici utilizzati: sierotipizzazione

Per ogni campione positivo almeno una colonia sospetta dovrà essere sottoposta a identificazione biochimica e tipizzazione sierologica completa. La tipizzazione sierologica verrà eseguita seguendo lo schema di Kauffmann-White.

Descrizione dei test microbiologici utilizzati:

metodo raccomandato dal Laboratorio Comunitario di Referenza per le Salmonelle di Bilthoven, Olanda; il metodo è descritto nella ISO 6579:2002 (2007) 'Detection of Salmonella spp. in animal faeces and in samples of the primary production stage' e prevede l'utilizzo di un terreno semisolido (Rappaport-Vassiladis medium, MSRV) come unico terreno di arricchimento selettivo

Regione definita nel programma di eradicazione dello Stato membro: tutto il territorio nazionale, ITALIA

| Regione ⁽¹⁾ | tipo di test ⁽²⁾ | Popolazione destinataria ⁽³⁾ | Tipo di campione ⁽⁴⁾ | Obiettivo ⁽⁵⁾ | N° di test previsti |
|------------------------|-----------------------------|---|---------------------------------|--------------------------|---------------------|
|------------------------|-----------------------------|---|---------------------------------|--------------------------|---------------------|

| | | | | | |
|-------|------------|---------------|--------------------------------------|---|---------------------|
| Italy | Vedi sopra | Gallus gallus | Feci - animali - campioni di polvere | Riduzione della prevalenza nei gruppi e conferma dei casi sospetti. | Dato disponibile.** |
|-------|------------|---------------|--------------------------------------|---|---------------------|

- (a) **Malattia e specie, all'occorrenza.**
 Regione definita nel programma di eradicazione dello Stato membro che è stato approvato
- (b) **Descrizione del test (p.es. test di sieroneutralizzazione, AB-Elisa, RBT, ecc.).**
 Indicare le specie e le categorie di animali cui sono destinati i test (p. es. sesso, età, animale da riproduzione, animale da macello, ecc.).
- (c) **Descrizione del campione (p. es. sangue, siero, latte, ecc.).**
 Descrizione dell'obiettivo (p. es. qualificazione, sorveglianza, conferma di casi sospetti, controllo di campagne, sierconversione, controlli su vaccini a delezione, sperimentazione di vaccini, gestione della vaccinazione, ecc.).

**** Dato non prevedibile in anticipo. Sono considerati i test effettuati durante l'anno in esame (Vedi le tabelle relative)**

Malattia ⁽⁶⁾: salmonellosi

Specie animale: Gallus gallus ovaiole

Regione definita nel programma di eradicazione dello Stato membro: tutto il territorio nazionale, ITALIA

I dati sono contenuti nel report 2009

| Regione ⁽⁶⁾ | Numero totale | Numero totale | Numero di | Numero di | % | di | di | INDICATORI DI OBIETTIVI |
|------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|---|----|----|-------------------------|
|------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|---|----|----|-------------------------|

| | di raggruppamenti di animali ⁽²⁾ | di raggruppamenti di animali inclusi nel programma | raggruppamenti di animali che si prevede di controllare ⁽⁴⁾ | previsto di raggruppamenti di animali positivi ⁽¹⁾ | di raggruppamenti di animali previsti di nuovi raggruppamenti di animali positivi ⁽⁶⁾ | di raggruppamenti di animali che si prevede di sopprimere | di raggruppamenti di animali che si prevede di sopprimere | % prevista di copertura dei raggruppamenti di animali | % di aziende positive Periodo previsto di prevalenza nei raggruppamenti di animali | % di nuovi raggruppamenti di animali |
|--------|---|--|--|---|--|---|---|---|--|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (7/5)x100 | 9 = (4/3)x100 | 10 = (5/4)x100 | 11 = (6/4)x100 |
| | 1813 | 1522 | 921 | 50 | 0 | 24 | 48% | 60,51% | 5,42% | 0 |
| TOTALY | | | | | | | | | | |

7.1.2.2. Obiettivi dei test realizzati sugli animali

TABELLA NON APPLICABILE ALLE SALMONELLOSI

7.2. Obiettivi della qualificazione dei raggruppamenti di animali e degli animali⁴ (una tabella per ogni anno di attuazione)

TABELLA NON APPLICABILE ALLE SALMONELLOSI

⁴ Fonti esclusivamente i dati relativi a: tubercolosi bovina, brucellosi bovina, brucellosi ovina e caprina (*B. melitensis*), leucosi bovina circootica (FBL) e malattia di Aujeszky.

7.3. Obiettivi della vaccinazione o del trattamento terapeutico (una tabella per ogni anno di attuazione)

DATI NON DISPONIBILI

7.3.2 Obiettivi della vaccinazione o del trattamento terapeutico⁵ per la fauna

TABELLA NON APPLICABILE ALLE SALMONELLOSI

⁵ Fornire i dati solo se del caso.

8. Analisi dettagliata dei costi del programma (ha tabella per ogni anno di attuazione)

2009 SALMONELLOSI GALLUS GALLUS ovaiole

| Costi connessi a | Specifiche | Numero di unità | Costo unitario in € | Importo totale in € | Richiesta di contributo consuntivo (SI/NO) |
|--|-----------------------|-----------------|---------------------|---------------------|--|
| <u>1. Test</u> | | | | | |
| <u>1.1. Costo delle analisi</u> | | | | | SI |
| | TEST MICROBIOLOGICO | 2439 | 11 | 27590,84 | |
| | Test SEROTIPIZZAZIONE | 389 | 15 | 6088,22 | |
| | Test ALTRO | 293 | 14 | 4102,38 | |
| | ##### | | | | |
| <u>1.2. Costo del campionamento</u> | ##### | 0 | 0 | 0 | NO |
| | ##### | | | | |
| <u>1.3. Altre spese</u> | ##### | 0 | 0 | 0 | NO |
| | ##### | | | | |
| <u>2. Vaccinazione o trattamento terapeutico</u> | | | | | |
| | | | | | |
| <u>2.1. Acquisto del vaccino/trattamento</u> | | | | | SI |
| | VACCINO VIVO | 46000 | 121 | 5456 | |
| | VACCINO INATTIVATO | 128640 | 25 | 3223,68 | SI |
| | ##### | | | | |
| <u>2.2. Spese di distribuzione</u> | ##### | 0 | 0 | 0 | NO |
| | ##### | | | | |

| | | | | | |
|--|--|---|----------------------|----------------------|----|
| 2.3. Spese amministrative | | | Dati non disponibili | Dati non disponibili | NO |
| 2.4. Spese relative ai controlli | | | Dati non disponibili | Dati non disponibili | NO |
| 3. Macellazione e distruzione | | | | | |
| 3.1. Indennizzo per gli animali perduti | | | 412514 | 82.845,72 | SI |
| | | Indennizzo per gli animali <u>DISTRUTTI</u> | | ** | |
| | | Indennizzo per gli animali <u>TRATTATI TERMICAMENTE</u> | 261401 | ** | SI |
| 3.2. Spese di trasporto | | | Dati non disponibili | Dati non disponibili | NO |
| 3.3. Spese relative alla distruzione | | | Dati non disponibili | Dati non disponibili | NO |
| 3.4. Perdite in caso di macellazione | | | Dati non disponibili | Dati non disponibili | NO |
| Spese derivanti dal trattamento dei prodotti (latte, uova, uova da cura, ecc.) | | Indennizzo per: 1. UOVA DISTRUTTE, 2. UOVA TRATTATE | 34936556 | ** | SI |
| | | | | | SI |

| | | | | |
|---|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------|
| <u>4. Pulizia e disinfezione</u> | | <u>Dati non disponibili</u> | <u>Dati non disponibili</u> | <u>NO</u> |
| <u>5. Salari personale assunto unicamente in funzione del programma</u> | | <u>Dati non disponibili</u> | <u>Dati non disponibili</u> | <u>NO</u> |
| <u>6. Materiale di consumo e attrezzature specifiche</u> | | <u>Dati non disponibili</u> | <u>Dati non disponibili</u> | <u>NO</u> |
| <u>7. Altre spese</u> | | <u>Dati non disponibili</u> | <u>Dati non disponibili</u> | <u>NO</u> |
| <u>TOTALE</u> | | | <u>1658276,28</u> | <u>SI</u> |

2008 SALMONELLOSI GALLUS GALLUS ovaiole

| Costi connessi a | Specifiche | Numero di unità | Costo unitario in € | Importo totale in € | Richiesta di un contributo comunitario (Sì/No) |
|--|--------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|--|
| 1. Test | | | | | |
| 1.1. Costo delle analisi | Test: MICROBIOLOGICO | 4719 | * | 48760,96 | SI |
| | Test: SIEROTIPIZZAZIONE | 359 | * | 5418,64 | |
| | Test: ALTRO | 81 | * | 116,23 | |
| 1.2. Costo del completamento | //////////////////////////////////// | 0 | 0 | 0 | NO |
| 1.3. Altre spese | //////////////////////////////////// | 0 | 0 | 0 | NO |
| 2. Vaccinazione o trattamento terapeutico | | | | | |
| 2.1. Acquisto del vaccino/trattamento | | 306000 | * | 64783,13 | SI |
| 2.2. Spese di distribuzione | //////////////////////////////////// | 0 | 0 | 0 | NO |

| | | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----|
| 2.3 Spese amministrative | | | Dati non disponibili | Dati non disponibili | NO |
| 2.4 Spese relative ai controlli | | | Dati non disponibili | Dati non disponibili | NO |
| 3. Macellazione e distruzione | | | | | |
| 3.1. Indennizzo per gli animali perduti | Indennizzo per gli animali IMSTRUTTI | 463197 | ** | 943965,3 | SI |
| | Indennizzo per gli animali TRATTATI TERAPICAMENTE | 80000 | ** | 0 | NO |
| 3.2. Spese di trasporto | | Dati non disponibili | Dati non disponibili | Dati non disponibili | NO |
| 3.3. Spese relative alla distruzione | | Dati non disponibili | Dati non disponibili | Dati non disponibili | NO |
| 3.4. Fondi in caso di macellazione | | Dati non disponibili | Dati non disponibili | Dati non disponibili | NO |
| Spese derivanti dal trattamento dei prodotti lattici, uova, uova di gallina, ecc. | Indennizzo per: 1. UOVA DISTRUITE SIA INCLIBATE CHE NON; 2. UOVA TRUCATE | 202830 | ** | 19126,92 | SI |

| | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|-----------|
| <u>4. Pulizia e disinfezione</u> | | Dati non disponibili | Dati non disponibili | <u>NO</u> |
| <u>5. Salari personale assunto unicamente in funzione del programma</u> | | Dati non disponibili | Dati non disponibili | <u>NO</u> |
| <u>6. Materiale di consumo e attrezzature specifiche</u> | | Dati non disponibili | Dati non disponibili | <u>NO</u> |
| <u>7. Altre spese</u> | | Dati non disponibili | Dati non disponibili | <u>NO</u> |
| <u>TOTALE</u> | | | 1083171,2 | <u>SI</u> |

* IL COSTO UNITARIO DELL'ANALISI NON È UGUALE SUL TERRITORIO NAZIONALE perché STABILITO DAI SINGOLI LABORATORI ACCREDITATI E COMPETENTI PER TERRITORIO.

** IL COSTO UNITARIO DEGLI ANIMALI NON È UGUALE SUL TERRITORIO NAZIONALE: PERCHÉ STABILITO DALLE SINGOLE

| Stato Membro | Salmonella spp. | | S. Enteritidis e/o S. Typhimurium | | | | |
|--------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------|-------------------------|----------------|-----------|
| | N. allevamenti campionati | N. allevamenti positivi | prevalenza (%) | 95% IC | N. allevamenti positivi | prevalenza (%) | 95% IC |
| ITALIA | 295 | 89 | 30,2 | 25,8-34,8 | 24 | 8,1 | 5,8-11,3 |
| TOTALE EU | 4581 | 1378 | 30,7 | 29,8-31,8 | 927 | 20,3 | 19,4-21,3 |

REGIONI COMPETENTI PER TERRITORIO.

**Piano nazionale di controllo di *Salmonella* Enteritidis e Typhimurium nei polli da carne della
specie *Gallus gallus***

2011

PARTE A ALLEGATO II DEC. 2008/425

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Questo programma di controllo nazionale è stato presentato alla Commissione per l'approvazione in accordo a quanto stabilito dall'articolo 5 del Regolamento (CE) 2160/2003. Esso si propone di ridurre nel territorio nazionale la prevalenza dei sierotipi di *Salmonella* Enteritidis e Typhimurium nei gruppi di polli da carne. In accordo a quanto stabilito dal Regolamento (CE) 646/2007 questo programma ha l'obiettivo di ridurre la prevalenza di infezione da *S. Enteritidis* e Typhimurium nei gruppi di polli da carne all'1% nei tre anni di applicazione, a partire dal 1° gennaio 2009 fino al 31 dicembre 2011. Il programma si basa sullo schema di monitoraggio stabilito dal Regolamento (CE) 646/2007, che prevede campionamenti da effettuarsi su iniziativa dell'allevatore (autocontrollo) e controlli ufficiali, da eseguirsi presso l'allevamento.

SI DICHIARA CHE LE DISPOSIZIONI PREVISTE DAL REGOLAMENTO (CE) 646/2007, IN PARTICOLARE QUELLE RIGUARDANTI CASI ECCEZIONALI SONO IMPLEMENTATE (punto modificato secondo le istruzioni della Commissione)

Obiettivi prefissati

Le infezioni da salmonella rappresentano in Italia, come negli altri Paesi industrializzati, una delle principali cause di malattia a trasmissione alimentare nell'uomo, e gli alimenti di origine avicola vengono ascritti fra le principali cause di infezione. I più recenti atti normativi a livello europeo sulla sicurezza alimentare (Libro Bianco, Regolamento 178/2002) individuano nel controllo di filiera l'approccio più efficace per garantire la salubrità degli alimenti per l'uomo, indicando nella produzione primaria un punto cardine per la sorveglianza e il controllo.

Il Regolamento (CE) 2160/2003 stabilisce che deve essere fissato un obiettivo comunitario di riduzione della prevalenza di salmonella, relativamente ai sierotipi rilevanti, nei polli da carne e conseguentemente identifica la necessità di disporre di dati comparabili di prevalenza nei Paesi Membri. A questo scopo è stato effettuato uno specifico studio per stimare la prevalenza di *Salmonella* spp. nei gruppi di polli da carne: gli obiettivi, i criteri di campionamento, i metodi diagnostici, come pure la raccolta, validazione e divulgazione dei dati, e la tempistica di questo studio, sono specificati nella Decisione 2005/636/CE. In Italia la prevalenza di *S. Enteritidis* e Typhimurium, identificati come sierotipi rilevanti, stimata sulla base dei criteri definiti dalla Decisione 2005/636/CE, è risultata pari al 2,3% (95% IC 1,8-2,8).

L'obiettivo comunitario di riduzione della prevalenza di *Salmonella* Enteritidis e Typhimurium nei gruppi di polli da carne della specie *Gallus gallus* in accordo a quanto stabilito dal Regolamento (CE) 646/2007 deve essere una riduzione all'1% della percentuale massima dei gruppi rimasti positivi entro il 31 dicembre del 2011.

L'obiettivo del presente programma è di ridurre la prevalenza all'1% entro il 31 dicembre del 2011.

b) Consistenza della produzione nazionale di polli da carne *Gallus gallus*, anno 2009

Nel territorio nazionale sono presenti 4983 allevamenti di polli da carne, registrati nella Banca Dati Nazionale (BDN) al 31 marzo 2010.

c) requisiti specifici di cui al regolamento 2160/2003, allegato II, parte C

MISURE DEL PROGRAMMA

Le misure di controllo previste sono:


- il campionamento
 - macellazione dei capi positivi e conseguente trattamento termico delle carni. Qualora ciò non sia possibile Il Servizio Veterinario competente dispone la distruzione delle carcasse che derivano da gruppi positivi.
 - l'ottimizzazione delle misure di biosicurezza a seguito di una accurata indagine epidemiologica.
- d)

1.1. Il programma di controllo nazionale è stato adottato per la prima volta in Italia nel 2009. Le misure restrittive riguardano i gruppi positivi per S. Enteritidis e Typhimurium. I risultati dell'applicazione del programma 2009 non sono ancora disponibili al momento della stesura del piano.

1.2 Autorità competenti

Il Ministero della Salute è l'Autorità centrale responsabile del controllo e del coordinamento del piano di controllo sanitario. A livello periferico le Regioni, attraverso i Servizi Veterinari, sono responsabili dell'applicazione del programma.

Flusso informativo dei controlli ufficiali



Per quanto riguarda il flusso relativo all'autocontrollo, l'isolamento di sierotipi rilevanti deve essere notificato tempestivamente al Servizio Veterinario competente per territorio sull'allevamento a cui il gruppo appartiene.

1.3 Laboratori accreditati

Il Centro di Referenza Nazionale per le Salmonellosi è istituito presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.

Secondo quanto definito dal Regolamento (CE) 2160/2003 le indagini di laboratorio condotte nell'ambito dei controlli ufficiali sono eseguite dagli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, accreditati in accordo alla ISO 17025. I laboratori privati che eseguono le analisi nell'ambito dei piani di autocontrollo devono anch'essi essere accreditati allo stesso modo.

I test di conferma devono essere effettuati dal Centro di Referenza Nazionale per le salmonellosi.

1.4 Metodo d'indagine

E' utilizzato il metodo raccomandato dal Laboratorio Comunitario di Referenza per le Salmonelle di Bilthoven, Olanda; il metodo è descritto nella ISO 6579:2002/Amd1:2007 e prevede l'utilizzo di un terreno semisolido (MSRV) come unico terreno di arricchimento selettivo.

1.4.1 Sierotipizzazione, fagotipizzazione e analisi del profilo di antibioticoresistenza

Per ogni campione positivo almeno una colonia sospetta dovrà essere sottoposta a identificazione biochimica e tipizzazione sierologica completa. La tipizzazione sierologica verrà seguita seguendo lo schema di Kauffmann-White presso i laboratori che partecipano regolarmente al circuito interlaboratorio organizzato dal Centro Nazionale di Riferimento per le Salmonellosi. Per ogni campione ufficiale positivo ai sierotipi rilevanti almeno una colonia dovrà essere inviata dagli Istituti Zooprofilattici Sperimentali competenti per territorio contemporaneamente:

- al Centro di Referenza Nazionale per l'Antibiotico resistenza per l'analisi del profilo dell'antibiotico resistenza.
- al Centro di Referenza per le Salmonellosi per l'identificazione biochimica e la tipizzazione sierologica completa.

Il Centro Nazionale di Riferimento per le Salmonellosi provvederà ad allestire la collezione ed a sottoporre a tipizzazione fagica i ceppi trasmessi secondo la metodica elaborata dall'HPA di Londra (UK).

I risultati della tipizzazione fagica verranno inviati ai laboratori che hanno eseguito l'isolamento e la tipizzazione sierologica.

1.4.2 Metodi alternativi

Relativamente ai campioni eseguiti in autocontrollo, possono essere utilizzati metodi di analisi diversi da quello descritto al punto 1.4 come da articolo 11 del Regolamento (CE) 882/2004, se validati in accordo con EN/ISO 16140.

1.4.3 Conservazione degli isolati

Almeno un ceppo isolato per gruppo per anno dovrà essere conservato dai Laboratori degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali che hanno effettuato l'isolamento. Il metodo di conservazione utilizzato dovrà garantire l'integrità degli isolati per almeno due anni.

I ceppi saranno a disposizione del Centro Nazionale di Riferimento per l'Antibioticoresistenza per l'analisi del profilo di antibiotico resistenza.

1.5 Controlli ufficiali in allevamento e sui mangimi

Il campionamento ufficiale dovrà avvenire almeno:

- (a) in un gruppo per anno per azienda, nel 10% delle aziende con più di 5000 capi;
- (b) in tutti i casi in cui l'Autorità competente lo consideri opportuno
- (c) nel caso in cui il proprietario dell'azienda ne abbia fatto richiesta in accordo a quanto previsto dal punto "d" del paragrafo 4.4.2. parte B;
- (d) per acquisizione accreditamento in aziende con meno di 5000 capi, su richiesta del proprietario dell'azienda;
- (e) per riacquisizione accreditamento precedentemente revocato

Un campionamento ufficiale può sostituire un campionamento in autocontrollo.

Il campionamento di mangime deve essere eseguito in accordo a quanto previsto dal Piano Nazionale 2009-2011 di vigilanza e controllo sanitario sull'alimentazione per gli animali e comunque ogni volta il Servizio Veterinario lo consideri opportuno.

1.6 Misure da intraprendere in caso di riscontro positivo (capitolo modificato secondo le istruzioni della Commissione)

Se riscontrata la presenza di *S. Enteritidis* o *S. Typhimurium*, a seguito di accertamenti eseguiti in autocontrollo, non è prevista la conferma ufficiale. La conferma ufficiale può essere solo in casi eccezionali, a discrezione del Servizio Veterinario. Il proprietario dello stabilimento, o il veterinario aziendale, deve dare immediata comunicazione al Servizio Veterinario, che dichiara il gruppo ufficialmente positivo e applica le misure previste per prevenire conseguenze nella salute pubblica.

Tali misure sono le stesse qualora la presenza di *S. Enteritidis* o *S. Typhimurium* venga riscontrata a seguito di accertamenti eseguiti sia in autocontrollo che a seguito di controlli ufficiali.

Esse sono:

- 1) gli animali del gruppo positivo devono essere posti sotto vincolo sanitario dal Servizio Veterinario competente per territorio.
- 2) gli stessi devono essere macellati, mettendo in atto misure finalizzate ad evitare il rischio di diffusione di salmonelle. Tutta la carne ottenuta dal gruppo positivo deve essere trattata termicamente prima di ulteriori trasformazioni a meno di esito negativo della ricerca di *Salmonella* spp. nel muscolo di 15 animali per gruppo. Il costo di tale esame è a carico del proprietario degli animali.
- 3) Se il gruppo di animali in cui è stata riscontrata la positività a *S. Enteritidis* o *S. Typhimurium* è di provenienza estera, il Servizio Veterinario che ha eseguito i controlli deve dare immediata comunicazione dell'esito dell'accertamento microbiologico al Ministero della Salute e al Servizio Veterinario Regionale, trasmettendo tutti i dati relativi al gruppo di animali e segnalando l'intenzione di inviarli alla macellazione.
- 4) Il Servizio Veterinario, in collaborazione con il proprietario dello stabilimento e con il veterinario aziendale, deve eseguire immediatamente un'accurata indagine epidemiologica.

Eventuali ulteriori opportune misure sanitarie devono essere applicate senza indugi in allevamento al fine di evitare o limitare la diffusione dell'infezione o contaminazione.

5) A seguito dei risultati dell'indagine epidemiologica i Servizi Veterinari potranno decidere di intensificare la frequenza dei controlli ufficiali in allevamento al fine di verificare l'efficacia delle misure sanitarie adottate.

Qualora, a seguito di un campionamento ufficiale venga isolata in un gruppo di polli da carne una salmonella non appartenente ai sierotipi S. Enteritidis e S. Typhimurium, il Servizio Veterinario di competenza deve condurre un'indagine epidemiologica.

Nel caso in cui nel medesimo allevamento vengano isolate a seguito di campionamenti successivi salmonelle appartenenti a sierotipi non rilevanti, l'Autorità competente, valutando caso per caso anche sulla base dei risultati delle analisi eseguite in autocontrollo, aggiorna sinteticamente l'indagine epidemiologica già svolta.

Macellazione dei gruppi positivi

Gli animali dei gruppi risultati positivi per S. Enteritidis e/o S. Typhimurium devono essere inviati al macello in vincolo sanitario. Il Veterinario Ufficiale dispone che la macellazione degli animali positivi avvenga a fine giornata di macellazione in modo da consentire la corretta separazione tra partite, inoltre devono essere adottate misure atte a garantire procedure di sanificazione degli ambienti e delle attrezzature.

1.6.1 Indagine epidemiologica

Il Servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio avvia l'indagine epidemiologica nell'allevamento fin dal primo isolamento di Salmonelle.

L'indagine epidemiologica è volta a:

- a) determinare le possibili origini e vie di diffusione della malattia, attraverso l'esame delle movimentazioni in entrata ed uscita degli animali, alimenti, attrezzature;
- b) indagare se sono state infettati altri allevamenti correlati a quello positivo;
- c) verificare l'idoneità delle misure di biosicurezza presenti;
- d) raccogliere informazioni relative: 1. ad eventuali vaccinazioni (con indicazione del tipo di vaccino utilizzato); 2. eventuali trattamenti terapeutici effettuati negli ultimi quindici giorni (con indicazione dei farmaci utilizzati)

Durante l'indagine potranno essere prelevati campioni di mangime con l'obiettivo di chiarirne il ruolo nell'ingresso/diffusione delle salmonelle.

1.6.2 Disinfezione degli ambienti

I capannoni presso i quali erano stabulati gli animali positivi per *S. Enteritidis* e/o *S. Typhimurium* devono essere sottoposti ad un'accurata disinfezione e disinfestazione, effettuate sotto controllo ufficiale. L'avvenuta decontaminazione dovrà essere confermata da un controllo microbiologico ambientale da effettuarsi prima dell'immissione dei nuovi gruppi.

1.6.4 Antimicrobici

L'uso di antimicrobici per il controllo delle salmonelle è vietato ma in circostanze eccezionali può essere consentito in deroga come riportato nel Regolamento (CE) n. 1777/2006, a seguito dell'autorizzazione da parte dell'Autorità Competente e sotto la supervisione del Centro di Referenza Nazionale per le Salmonellosi

1.7 Norme nazionali

- **DM 4 novembre 1999**, Centri di referenza nazionali nel settore veterinario
- **DPR n. 587 del 3 marzo 1993**: regolamento recante attuazione della Direttiva 90/539/CE relativa alle norme di polizia veterinaria per gli scambi intercomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova
- **Circolare n.1 del Ministero della Salute del 12 gennaio 1995**: piano nazionale di controllo ai fini del riconoscimento degli stabilimenti per gli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova. Criteri applicativi
- **Decreto Legislativo n. 9 del 25 gennaio 2010** che attua la Direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria.
- **Decreto Legislativo n°191 del 4 aprile 2006** che attua la direttiva 2003/99/CE sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici.
- **Ordinanza Ministero della Salute 26 agosto 2005**, e successive modifiche ed integrazioni. Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffuse dei volatili da cortile.

Norme relative agli alimenti per animali

- Piano Nazionale 2009-2011 di vigilanza e controllo sanitario sull'alimentazione degli animali

1.8 Indennità di abbattimento

In caso gli animali vengano abbattuti e distrutti dal Servizio Veterinario ai sensi del presente piano, al proprietario non spetta alcun rimborso, in quanto lo stesso non è previsto dalla normativa comunitaria.

2.3 Norme di biosicurezza

Negli allevamenti delle specie animali sensibili i Servizi Veterinari con frequenza stabilita a livello regionale devono verificare la corretta applicazione delle misure di biosicurezza definite dal Decreto legislativo n. 9 del 25 gennaio 2010.

2.4 Controllo veterinario sistematico nelle aziende

I controlli ed i campionamenti di routine devono essere eseguiti secondo quanto riportato in precedenza.

Se il Veterinario Ufficiale effettua ispezioni e visite nell'azienda per ragioni di benessere, per eseguire altre tipologie di campionamento (esempio piano residui), per i controlli sulla tenuta e utilizzo di farmaci tali visite, se non integrate dall'applicazione di attività specifiche legate all'attuazione del presente Piano, non possono essere considerate ai fini del Piano stesso. (punto modificato secondo le Istruzioni della Commissione).

2.5 Legislazione relativa alla registrazione degli allevamenti

In accordo all'art. 4 del Decreto legislativo n. 9 del 25 gennaio 2010 è obbligatoria la registrazione degli allevamenti avicoli al di sopra dei 250 capi nella Banca Dati Nazionale (BDN).

Le Regioni, tramite i Servizi Veterinari Locali, sono responsabili della registrazione degli allevamenti avicoli in BDN e di qualsiasi modifica sopravvenuta (apertura e chiusura, variazione della ragione sociale) relativa agli allevamenti stessi nell'area di competenza.

Al proprietario o detentore degli animali spetta il compito di comunicare alla BDN i dati riguardanti la consistenza dell'allevamento e il numero dei gruppi.

2.6 Documentazione tenuta presso le aziende

- Il programma di autocontrollo autorizzato dall'autorità competente
- Gli esiti dei campionamenti effettuati in autocontrollo, in esecuzione del programma di autocontrollo autorizzato di cui al punto precedente, da conservare per almeno 12 mesi. (punto modificato secondo le istruzioni della Commissione)
- Registro degli animali entrati, di quelli usciti e di quelli morti;
- Registro trattamenti farmacologici;
- Documentazione relativa a disinfezione e/o trattamenti sanificatori;
- Documentazione relativa allo smaltimento di rifiuti e sottoprodotti;

2.7 Documentazione di trasporto animale (capitolo modificato come da richiesta della Commissione)

Gli avicoli si spostano sul territorio nazionale accompagnati dal modello di cui al Decreto ministeriale 16 maggio 2007, che prescrive la modulistica da utilizzare per tale documentazione.

Ai fini dell'effettuazione degli scambi intracomunitari, la certificazione è quella di cui alla Direttiva 2009/158 che ha sostituito la Direttiva 90/532. Essa è compilata e firmata dal Servizio Veterinario della ASL competente per territorio sullo stabilimento di partenza del pollame. Tale stabilimento deve essere inserito negli elenchi internet di cui alla Decisione 2009/712.

Il pollame proveniente dagli Stati membri deve essere accompagnato da idonea certificazione ai fini dell'effettuazione dei controlli di cui all'articolo 11 del decreto legislativo del 30 gennaio 1993, n. 28 (recepimento nazionale delle Direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE) e in attuazione del capo II del decreto legislativo del 30 gennaio 1993, n. 27 (attuazione Direttiva 89/608/CEE). Nella certificazione deve essere presente ogni informazione utile riguardante gli animali, il loro allevamento di provenienza, nonché la movimentazione degli stessi. Tale certificazione va conservata per almeno cinque anni.

Il Servizio Veterinario Locale è deputato al rilascio del certificato tramite il Sistema informatizzato TRACES, sistema utilizzato sul territorio nazionale in linea con la normativa europea di riferimento.

L'informazione è consultabile anche dal Ministero della Salute (Uffici centrali e periferici) e dalla Regione competente.

Tutte le certificazioni sanitarie veterinarie ufficiali emesse per gli scambi di pollame ed uova da cova sono registrate sul sistema TRACES.

Il pollame proveniente da un Paese terzo che ha superato i controlli ai sensi del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 93 e che rimane o transita sul territorio italiano, deve essere scortato da idonea certificazione sanitaria.

2.8. Altre misure pertinenti che assicurano la rintracciabilità degli animali (capitolo inserito come da richiesta della Commissione)

Gli operatori del settore avicolo tengono e mettono a disposizione dell'Autorità Competente le informazioni e le registrazioni di cui al punto 2.6 da cui si possono ricavare le notizie (numero; data; provenienza; destinazione; ecc.) richieste dalla Direttiva 2009/158. Le stesse informazioni sono richieste anche per le movimentazioni sul territorio nazionale.

PARTE B DEC. 2008/425

Identificazione del programma

STATO MEMBRO: Italia

Malattia: infezione da *Salmonella* Enteritidis e Typhimurium nei gruppi di polli da carne.

Il campionamento riguarda tutti i gruppi di polli da carne di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) 2160/2003, comprendenti almeno 250 capi.

Periodo di applicazione: 2011

Contatti:

Dr. Donatella Capuano, tel: +39 06 59946864; fax: + 39 06 59946185

e.mail: d.capuano@sanita.it

Dr Anna Sorgente, tel: +39 06 59942904; fax: +39 06 59946185 ;
e-mail: a.sorgente@sanita.it
Trasmesso alla Commissione: 30 Aprile 2010.

3. Vedi PARTE A ALLEGATO II DEC. 2008/425, Descrizione del programma

4.Misure

Vedi anche PARTE A ALLEGATO II DEC. 2008/425, lettera c)

a) PIANO DI AUTOCONTROLLO

Il proprietario dell'azienda dovrà redigere il proprio piano di autocontrollo aziendale, che dovrà contenere indicazioni almeno in merito a:

- dati anagrafici dell'azienda, veterinario responsabile del piano di autocontrollo;
- struttura e descrizione dell'allevamento;
- applicazione delle misure di biosicurezza;
- informazioni sul mangime comprendenti garanzie microbiologiche richieste al produttore ed analisi microbiologiche effettuate in autocontrollo;
- piano di campionamento per la ricerca di *Salmonella* spp.;
- indicazione del laboratorio accreditato che esegue le analisi e indicazione dei metodi utilizzati;
- gestione delle positività.

Il piano di autocontrollo deve essere presentato all'Autorità competente che provvederà alla sua approvazione previa eventuale richiesta di modifiche o integrazioni; copia del piano di autocontrollo dovrà essere conservata dall'Autorità competente.
I risultati delle analisi eseguite in autocontrollo devono essere conservate dal proprietario degli animali e trasmesse all'Autorità Competente.

4.2 Autorità centrale

Il Ministero della Salute è l'Autorità centrale responsabile del controllo e del coordinamento del piano di controllo sanitario.

4.3 Aree geografiche ed amministrative coinvolte nel programma

Il programma interessa tutto il territorio nazionale.

4.4 Misure attuate

Vedi parte A, lettera c)

Monitoraggio nei gruppi di polli da carne

4.4.1 Frequenza e modalità di campionamento

I gruppi di polli da carne devono essere sottoposti a campionamento sia nell'ambito del piano di autocontrollo aziendale sia dai Servizi Veterinari competenti nell'ambito dell'attività ufficiale secondo le seguenti istruzioni:

4.4.2 Campionamento in autocontrollo

I campioni effettuati in autocontrollo, in accordo a quanto previsto dall'articolo 5(3) del Regolamento n. 2160/2003 in tutti i gruppi entro tre settimane dalla data di macellazione prevista, sono prelevati dal Veterinario aziendale, (punto modificato secondo le istruzioni della Commissione)
In deroga il campionamento in autocontrollo può essere effettuato almeno in un gruppo per ciclo negli allevamenti con più gruppi contemporaneamente presenti e comunque dopo approvazione da parte dell'Autorità competente nel caso in cui:

- (a) venga applicato il tutto pieno/tutto vuoto di allevamento
 - (b) le modalità di gestione siano comuni a tutti i gruppi
 - (c) vengano distribuiti medesimo mangime e acqua agli animali
 - (d) nel corso di un anno e per almeno 6 cicli, il campionamento per la ricerca di *Salmonella* spp. è stato effettuato su tutti i gruppi e almeno per un ciclo tutti i gruppi sono stati campionati dall'Autorità competente e tutti i campioni sono risultati negativi per *S. Enteritidis* e/o *S. Typhimurium*.
- Al fine di ottemperare a quanto descritto nel punto "d" il proprietario dell'azienda dovrà richiedere all'Autorità competente che vengano effettuati i campionamenti previsti; tali campionamenti dovranno comunque avvenire entro tre settimane dalla data di macellazione prevista.
Per ottenere tale deroga il proprietario dell'azienda deve fornire all'Autorità competente documentazione comprovante quanto richiesto nei punti da "a" a "d". L'Autorità competente entro 1 mese da quando ha ricevuto tale documentazione deve provvedere ad approvare o meno la richiesta. In caso di mancata approvazione l'Autorità competente dovrà fornire un documento dove le ragioni di tale decisione vengano chiaramente riportate.

4.4.3 Campionamento ufficiale

Vedi parte A, punto 1.5

B) CONTROLLO DELLA MALATTIA

1) Oggetto del campionamento

Il campionamento riguarda tutti i gruppi di polli da carne della specie *Gallus gallus* così come previsto dall'articolo 1 del Regolamento (CE) n°2160/2003. Devono essere inclusi tutti gli allevamenti con più di 250 capi.

Il gruppo o branco è l'unità epidemiologica del Piano ed è definito come l'insieme di animali allevati nello stesso ciclo (quindi con medesima data di accasamento) nello stesso locale o recinto (per convenienza chiamato capannone).

2) Protocollo di campionamento

Dovranno essere prelevati almeno due paia di sovrascarpe per ciascun capannone. Nel caso di allevamenti *free range* i campioni devono essere prelevati solo nell'area all'interno del capannone. Tutti i campioni di sovrascarpe devono essere riuniti in un unico pool.

Utilizzare sovrascarpe di materiale sufficientemente assorbente e inumidirle prima di indossarle (con soluzione fisiologica o acqua peptonata o eventualmente acqua sterile); è proibito utilizzare le sovrascarpe acqua contenente antimicrobici o disinfettanti.

Il campionamento deve essere effettuato in modo tale che sia rappresentativo di tutta la superficie calpestabile del capannone.

Fare attenzione a rimuovere le sovrascarpe in modo tale da non disperdere il materiale adesivo; le sovrascarpe possono essere messe in un sacchetto che deve essere identificato esternamente in modo tale che vi sia corrispondenza tra capannone campionato e materiale prelevato e quanto riportato nella scheda accompagnatoria campioni.

Nel caso in cui l'Autorità competente effettui un campionamento su sospetto o comunque nel caso in cui lo ritenga appropriato provvederà ad effettuare ulteriori campioni al fine di escludere l'uso di sostanze antimicrobiche nei gruppi/capannoni di interesse. In questo caso la ricerca inibenti dovrà essere effettuata in un minimo di 5 animali per capannone.

Nel caso in cui non venga identificata la presenza di *Salmonella* Enteritidis e/o *Salmonella* Typhimurium ma venga identificata la presenza di sostanze inibenti il gruppo di polli da carne dovrà essere considerato positivo ai fini dell'obiettivo del presente piano.

C) ESAME DEI CAMPIONI

1) Trasporto e preparazione dei campioni

I campioni devono essere inviati per posta celere o tramite corriere ai laboratori di analisi (di cui all'articolo 11 e 12 del Regolamento (CE) 2160/2003) entro 24 ore dal campionamento. Presso il laboratorio i campioni devono essere conservati a temperatura di refrigerazione fino all'analisi, che deve essere in ogni caso effettuata entro 48 ore dal ricevimento.

2) Campioni di sovrascarpe

(a) le due paia di sovrascarpe devono essere rimosse con cura dai rispettivi contenitori per non perdere del materiale fecale e poste entrambe in un unico contenitore in cui verranno aggiunti 225 ml di acqua peptonata tamponata (APT) a temperatura ambiente;

(b) il campione deve essere agitato in modo tale che l'APT venga a contatto con tutta la massa fecale e successivamente analizzato seguendo il metodo descritto al punto 1.4, parte A.

D) RISULTATI

Un gruppo di polli da carne è considerato positivo quando viene riscontrata la presenza di sierotipi rilevanti, ad esclusione di ceppi vaccinali, in uno o più campioni anche se la positività è riscontrata solo nella polvere.

I gruppi positivi devono essere conteggiati una sola volta per ciclo indipendentemente dal numero effettivo di campionamenti effettuati.

E) REPORTISTICA

Informazioni da trasmettere al Ministero della salute attraverso gli appositi sistemi informatizzati:

- a) il numero totale di gruppi di polli da carne, comprendenti almeno 250 capi;
- b) il numero totale di gruppi di polli da carne sottoposti a campionamento;
- c) il numero totale di gruppi di polli da carne positivi per *S. Typhimurium* e il numero di gruppi positivi per ciascuno di essi;
- d) il numero totale di gruppi di polli da carne positivi a qualsiasi sierotipo di *Salmonella* (anche se diversi da *Enteritidis* e *Typhimurium*) o a *Salmonelle* non tipizzabili, e il numero di gruppi positivi per ciascuno di essi;

Nel sistema informativo specifico, con frequenza almeno trimestrale, devono essere inseriti i dati relativi ai singoli controlli ufficiali.

La registrazione dei dati relativi alle analisi in autocontrollo è riservata al Servizio Veterinario competente per territorio oppure al proprietario o al detentore degli animali con le modalità previste ed indicate nell'apposita sezione del Sistema informativo, accessibile al sito www.zoonosi.it, dove è disponibile anche un fac-simile del modulo di richiesta d'iscrizione dati.

I risultati del piano ed ogni altra informazione rilevante ai sensi del Regolamento (CE) n 646/2007 andranno ad implementare le informazioni nell'ambito dell'attività prevista dalla Direttiva 2003/99/CE.

Nei sistemi informativi devono essere registrati, al solo fine di raccolta delle informazioni pertinenti alla gestione del piano, anche i dati relativi alla gestione della positività del gruppo per *Salmonella Enteritidis* e *Typhimurium*.

Nei casi di riscontro di positività in seguito a campionamenti ufficiali alle *Salmonelle enteritidis* e *typhimurium*, o alla ricerca inibenti, il Sistema Informativo delle salmonellosi provvederà a registrare in automatico un "sospetto focolaio" nel sistema di notifica delle malattie animali (SIMAN) disponibile all'indirizzo www.vetinfo.sanita.it. Le Autorità Competenti devono verificare i dati registrati, confermare il focolaio e completarlo con le informazioni sulle azioni intraprese.

La registrazione della chiusura dell'episodio è possibile solo dopo aver inserito nello stesso sistema, i seguenti dati:

- Indicazione dell'avvenuto depopolamento del gruppo (Sì/No)
- Numero animali abbattuti e distrutti
- Numero animali macellati
- Quantità di uova distrutte (numero) con distinzione uova da cova incubate e no
- Quantità di uova destinate alla trasformazione (numero) con distinzione uova da cova incubate e no
- Numero dei test utilizzati per valutare l'efficacia delle disinfezioni
- Numero dosi di vaccino utilizzate nel gruppo di ripopolamento (vaccinazioni obbligatorie secondo i Piani.)

Nel sistema va registrato anche il riscontro di salmonelle diverse da *Enteritidis* e *Typhimurium*, indicando la denominazione del sierotipo.

I gruppi positivi (caratterizzato da identificativo dell'allevamento; identificativo del capannone; data accasamento) devono essere conteggiati una sola volta, indipendentemente dal numero

Tutti i documenti relativi all'applicazione del presente piano devono essere conservati per almeno tre anni.

4.4.1 Registrazione delle aziende

In accordo all'art. 4 del Decreto Legislativo n 9 del 25 gennaio 2010 è obbligatoria la registrazione degli allevamenti avicoli nella Banca Dati Nazionale (BDN)

Le Regioni, tramite i Servizi Veterinari Locali, sono responsabili della registrazione degli allevamenti avicoli in BDN e di qualsiasi modifica sopravvenuta (apertura e chiusura, variazione della ragione sociale) relativa agli allevamenti stessi e agli incubatoi nell'area di competenza.

Al proprietario o detentore degli animali spetta il compito di comunicare alla BDN i dati riguardanti la consistenza dell'allevamento ed il numero di gruppi totale .

4.4.2 Notifica della malattia

L'isolamento di *S. Enteritidis* e/o *S. Typhimurium* sia in campioni ufficiali che in campioni eseguiti in autocontrollo deve essere notificato tempestivamente via fax direttamente al Servizio Veterinario Regionale.

Inoltre, in caso di isolamento di *S. Enteritidis*, *S. Typhimurium*, dovranno essere inviati al Ministero della Salute, al Servizio Veterinario Regionale e al Centro di Riferimento Nazionale per le Salmonellosi gli esiti delle indagini epidemiologiche svolte e una relazione sintetica relativa alle misure sanitarie messe in atto.

4.4.4 Misure in caso di risultato positivo

Vedi parte A, punto 1.6

4.4.5 Qualifiche sanitarie ufficiali delle aziende

Un allevamento è accreditato se è stato sottoposto ad un controllo ufficiale con le modalità previste dal presente programma e se tale controllo ha dato esito negativo. Devono inoltre essere garantiti i campionamenti in autocontrollo, secondo i quali tutti i gruppi sono stati sottoposti ad almeno un controllo con risultato negativo.

L'accreditamento è mantenuto fino a che ulteriori controlli non facciano sospettare la presenza di salmonella in allevamento e a condizione che il veterinario ufficiale constati che nell'allevamento sono presenti i requisiti strutturali minimi.

L'accreditamento è revocato nel caso in cui a seguito di campionamento ufficiale o campionamento in autocontrollo si identifichi una positività per *Salmonella* Enteritidis e/o Typhimurium.

l'allevamento riacquisterà l'accreditamento a seguito di un controllo ufficiale negativo effettuato su tutti i gruppi della stessa azienda.

4.4.6 Norme relative alla movimentazione degli animali

La movimentazione animale è disciplinata dal decreto del Ministero della salute 16 maggio 2007, che prescrive la modulistica da utilizzare per tale documentazione, oltre a quanto previsto dal Regolamento di polizia veterinaria (DPR 320/54) per quanto riguarda animali potenzialmente infetti.

4.4.7

Il presente Piano non prevede l'obbligo di vaccinazione.

4.4.8 Indennizzo

Vedi parte A, punto 1.8

4.4.9 Informazioni e valutazioni sulle misure di biosicurezza (capitolo inserito come da richiesta della Commissione)

Negli allevamenti avicoli i Servizi Veterinari, con frequenza stabilita a livello regionale, devono verificare la corretta applicazione delle misure di biosicurezza definite dal Decreto legislativo n. 9 del 23 gennaio 2010 che attua la direttiva 2003/99/CE sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici e Ordinanza 26 agosto 2005. Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffuse dei volatili da cortile. Le misure di biosicurezza hanno, nei criteri, da rispettare obbligatoriamente, ben definiti dalla normativa sopra riportata, ma non è obbligatorio l'uso di una check list standardizzata per verificarne l'applicazione.

6.1 Evoluzione della malattia

Anno : 2009

Situazione in data: 31 dicembre 2009

Malattia ^(b): SALMONELLOSI

Specie animale: **Gallus gallus da carne**

Primo anno di attuazione del programma

c) Regione definita nel programma di eradicazione dello Stato membro: tutto il territorio nazionale=ITALY

| Regione (c) il piano è attuato su tutto il territorio nazionale | Numero totale di raggruppamenti di animali | Numero totale di raggruppamenti di animali interessati dal programma | Numero di raggruppamenti di animali controllati ^(e) | Numero di nuovi raggruppamenti di animali positivi ^(d) | Numero di raggruppamenti di animali soppressi | % di raggruppamenti di animali soppressi | INDICATORI | | | |
|--|--|--|--|---|---|--|--|---|---|---|
| | | | | | | | % di copertura dei raggruppamenti di animali | % di raggruppamenti di animali positivi | Periodo di prevalenza nei raggruppamenti di animali | % di nuove raggruppamenti di animali positivi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 = (7/5)X100 | 9 = (4/3)X100 | 10 = (5/4)X100 | 11 = (6/4)X100 | |
| ITALY | 13047 | 11263 | 2072 | 21 | 14 | 66,6 | 18,39% | 1,01 | 0 | |

- 15 Fornire i dati sull'evoluzione della malattia utilizzando, a seconda dei casi, le tabelle seguenti.
- 16 I dati non sono richiesti in caso di rabbia.
- (a) Raggruppamenti di animali o aziende, a seconda dei casi.
- (b) Malattia e specie animale, all'occorrenza.
- (c) Regione definita nel programma di eradicazione dello Stato membro.
- (d) Numero totale di raggruppamenti di animali esistenti nella regione, compresi i raggruppamenti ammessi al programma e quelli non ammessi.
- (e) Per controllo si intende l'esecuzione di un test a livello del singolo raggruppamento di animali nell'ambito del programma per la malattia in causa allo scopo di mantenere o migliorare lo status sanitario del raggruppamento di animali. In questa colonna ogni raggruppamento di animali va conteggiato una sola volta, anche se è stato oggetto di più controlli.
- (f) Raggruppamenti di animali che presentano almeno un capo positivo nel periodo in causa, a prescindere dal numero di volte in cui il raggruppamento è stato controllato.
- (g) Raggruppamenti di animali il cui status sanitario nel periodo precedente era sconosciuto, non indenne-negativo, indenne, ufficialmente indenne o sospeso e che in tale periodo hanno presentato almeno un animale positivo.

Tabella 6.2.2 Non applicabile ai pollai da carne

6.2 Dati stratificati relativi alla sorveglianza e test di laboratorio

Anno : 2009 Malattia^(a): salmonellosi
Specie/categoria animale: Gallus gallus POLLICI DA CARNE

PRIMO ANNO DI APPLICAZIONE DEL PIANO

Descrizione dei test sierologici utilizzati: sierotipizzazione

Per ogni campione positivo almeno una colonia sospetta dovrà essere sottoposta a identificazione biochimica e tipizzazione sierologica completa. La tipizzazione sierologica verrà eseguita seguendo lo schema di Kauffmann-White.

Descrizione dei test microbiologici utilizzati: metodo raccomandato dal Laboratorio Comunitario di Riferenza per le Salmonelle di Bilthoven, Olanda; il metodo è descritto nella ISO 6579:2002 (2007) 'Detection of Salmonella spp. in animal faeces and in samples of the primary production stage' e prevede l'utilizzo di un terreno semisolido (Rappaport-Vassiladis medium, MSRV) come unico terreno di arricchimento selettivo

Descrizione degli altri test utilizzati: TAMPONI AMBIENTALI

B) Regione definita nel programma di eradicazione dello Stato membro: tutto il territorio nazionale=ITALY

Tabella 6.2.1

| Regione ^(b) | Test sierologici | | Test microbiologici o virologici | | Altri test | |
|------------------------|---|---|---|--|---|---|
| | Numero di campioni esaminati ^(c) | Numero di campioni positivi ^(d) Data non disponibile* | Numero di campioni esaminati ^(c) | Numero di campioni positivi ^(d) | Numero di campioni esaminati ^(c) | Numero di campioni positivi ^(d) Data non disponibile* |
| ITALY | 422 | | 2276 | 422 | 13 | |

(a) Malattia e specie animale, all'occorrenza.

(b) Regione definita nel programma di eradicazione dello Stato membro che è stato approvato.

(c) Numero di campioni esaminati.

(d) Numero di campioni positivi.

**Dato non disponibile perché abbiamo il numero di gruppi positivi, ma non il numero di campioni positivi. Infatti il dato disponibile è il numero totale di campioni esaminati, sia positivi che negativi. La positività di un gruppo è contata una sola volta indipendentemente dal numero di campioni prelevati nel gruppo stesso.*

Tabella 6.2 Dati relativi all'infezione

Anno : 2009

Malattia^(a): SALMONELLOSI

Specie animale: GALLUS GALLUS POLLI DA CARNE

PRIMO ANNO DI APPLICAZIONE DEL PIANO

B) Regione definita nel programma di eradicazione dello Stato membro: tutto il territorio nazionale-ITALY

| Regione ^(b) | Numero di raggruppamenti di animali infetti ^(c) | Numero di animali INFETTI DISFRUTTI O MACELLATI |
|------------------------|--|---|
| ITALY | 21 | 310.480 |

(a) Malattia e specie animale, all'occorrenza.

(b) Regione definita nel programma di eradicazione dello Stato membro.

(c) Raggruppamenti di animali o aziende, a seconda dei casi.

Tabella 6.3 non applicabile ai polli da carne

Tabella 6.4 non applicabile ai polli da carne, infatti la vaccinazione è obbligatoria solo per riproduttori e galline ovaiole destinati a ripopolare i capannoni precedentemente occupati da gruppi positivi.

Tabella 6.6 non applicabile ai polli da carne

Tabella 6.6.1 non applicabile ai polli da carne

Tabella 6.6 non applicabile ai polli da carne
 Tabella 6.9 non applicabile ai polli da carne

7 obiettivi

Riduzione della prevalenza di *Salmonella* Enteritidis e Typhimurium nei gruppi di polli da carne della specie *Gallus gallus* in accordo a quanto stabilito dal Regolamento (CE) 646/2007 all'1% della percentuale massima dei gruppi rimasti positivi entro il 31 dicembre del 2011.

Tabella gruppo 7

**Tabella 7.1.1 obiettivi dei test diagnostici
 2009 – polli da carne**

Malattia^(a): salmonellosi **Specie animale: Gallus gallus**

***Descrizione dei test sierologici utilizzati:**

Descrizione dei test sierologici utilizzati: sierotipizzazione

Per ogni campione positivo almeno una colonia sospetta dovrà essere sottoposta a identificazione biochimica e tipizzazione sierologica completa. La tipizzazione sierologica verrà eseguita seguendo lo schema di Kaufmann-White.

Descrizione dei test microbiologici utilizzati: metodo raccomandato dal Laboratorio Comunitario di Referenza per le Salmonelle di Bilthoven, Olanda; il metodo è descritto nella ISO 6579:2002 (2007) 'Detection of Salmonella spp. in animal faeces and in samples of the primary production stage' e prevede l'utilizzo di un terreno semisolido (Rappaport-Vassiladis medium, MSRV) come unico terreno di arricchimento selettivo

B) Regione definita nel programma di eradicazione dello Stato membro: tutto il territorio nazionale-ITALY

| Regione ^(b) | Tipo di test ^(c) | Popolazione destinataria ^(d) | Tipo di campione ^(e) | Obiettivo ^(f) | N° di test previsti |
|------------------------|-----------------------------|---|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| Italy | Vedi sopra* | Gallu gallus da carne | Feci - animali - campioni di polvere | Riduzione della prevalenza nei gruppi | Dato non disponibile** |

(a) Malattia e specie, all'occorrenza.

(b) Regione definita nel programma di eradicazione dello Stato membro che è stato approvato.

(c) Descrizione del test (p.es. test di sieroneutralizzazione, Aβ-Elisa, RBI, ecc.).

(d) Indicare le specie e le categorie di animali cui sono destinati i test (p. es. sesso, età, animale da riproduzione, animale da macello, ecc.).

(e) Descrizione del campione (p. es. sangue, siero, latte, ecc.).

(f) Descrizione dell'obiettivo (p. es. qualificazione, sorveglianza, conferma di casi sospetti, controllo di campagne, sieroconversione, controlli su vaccini a delezione, sperimentazione di vaccini, gestione della vaccinazione, ecc.).

** Numero non disponibile in anticipo. Noi consideriamo i test effettuati nel corso dell'anno oggetto del Piano (vedi tabelle relative).

Tabella 7.1.2.1 obiettivi dei test realizzati sui raggruppamenti di animali

Specie animale: Gallus gallus polli da carne

I dati sono ricavati al report 2009, riferibili ai soli campioni ufficiali (non agli autocontrolli)

B) Regione definita nel programma di eradicazione dello Stato membro: tutto il territorio nazionale=ITALY

| Regione ^(a) | Numero totale di raggruppamenti di animali inclusi nel programma | Numero di raggruppamenti di animali che si prevede di controllare ^(c) | Numero di raggruppamenti di animali previsti di positivi ^(b) | Numero di raggruppamenti di animali previsti di nuovi raggruppamenti di animali positivi ^(d) | Numero di raggruppamenti di animali che si prevede di sopprimere | % di raggruppamenti di animali positivi che si prevede di sopprimere | INDICATORI DI OBIETTIVI | | |
|------------------------|--|--|---|---|--|--|---|--|---|
| | | | | | | | % prevista di copertura dei raggruppamenti di animali | % di aziende positive Periodo previsto di prevalenza nei raggruppamenti di animali | % di nuovi raggruppamenti di animali positivi in incidenza prevista nei raggruppamenti di animali |
| I | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | $8 = (7/5) \times 100$ | $9 = (4/3) \times 100$ | $10 = (5/4) \times 100$ | $11 = (6/4) \times 100$ |
| ITALIA | 13047 | 11263 | 18 | 0 | 12 | 66,66% | 18,39% | 0,86% | 0 |

- (a) Raggruppamento di animali o aziende, a seconda dei casi.
- (b) Malattia e specie animale, all'occorrenza.
- (c) Regione definita nel programma di eradicazione dello Stato membro che è stato approvato.
- (d) Numero totale di raggruppamenti di animali esistenti nella regione, compresi i raggruppamenti ammessi al programma e quelli non ammessi.
- (e) Per controllo si intende l'esecuzione di un test a livello del singolo raggruppamento di animali nell'ambito del programma per la malattia in causa allo scopo di mantenere, migliorare, ecc. lo status sanitario del raggruppamento di animali. In questa colonna ogni raggruppamento di animali va conteggiato una sola volta, anche se è stato oggetto di più controlli.
- (f) Raggruppamenti di animali che presentano almeno un capo positivo nel periodo in causa, a prescindere dal numero di volte in cui il raggruppamento di animali è stato controllato.
- (g) Raggruppamento di animali il cui status sanitario nel periodo precedente era sconosciuto, non indenne-negativo, indenne, ufficialmente indenne o sospeso e che in tale periodo hanno presentato almeno un capo positivo.

~~Tabella 7.1.2 non applicabile ai polli da carne~~
~~Tabella 7.2 non applicabile ai polli da carne~~
~~Tabella 7.3 non applicabile ai polli da carne~~
~~Tabella 7.3.2 non applicabile ai polli da carne~~
~~Tabella 7.3.3 non applicabile ai polli da carne~~

Tabella 8 - Analisi dettagliata dei costi del programma
2009 SALMONELLOSI GALLUS GALLUS polli da carne – PRIMO ANNO DI APPLICAZIONE DEL PIANO

| Costi complessivi a | Specifiche | Numero di analisi | Costo unitario in € | Importo totale in € | Richiesta di un contributo comunitario (si/no) |
|--|-----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--|
| 1. Test | | | | | |
| 1.1. Costo delle analisi | | | | | |
| | Test MICROBIOLOGICO | 2276 | * | 22345,22 | SI |
| | Test SEROTIPIZZAZIONE | 422 | * | 7085,68 | |
| | Test ALTRO | 13 | * | 201,19 | |
| | ##### | | | | |
| 1.2. Costo del campionamento | ##### | 0 | 0 | 0 | NO |
| | ##### | | | | |
| 1.3. Altre spese | ##### | 0 | 0 | 0 | NO |
| | ##### | | | | |
| 2. Vaccinazione o trattamento terapeutico | | | | | |
| 2.1. Acquisto del vaccino/trattamento | ##### | 0 | 0 | 0 | NO |
| | ##### | | | | |
| 2.2. Spese di distribuzione | ##### | 0 | 0 | 0 | NO |
| | ##### | | | | |

| <u>2.3. Spese amministrative</u> | <u>Dati non disponibili</u> | <u>Dati non disponibili</u> | <u>NO</u> |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------|
| <u>2.4. Spese relative ai controlli</u> | <u>Dati non disponibili</u> | <u>Dati non disponibili</u> | <u>NO</u> |
| <u>3. Macellazione e distruzione</u> | | | <u>NO</u> |
| <u>3.1. Indennizzo per gli animali perduti</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>NO</u> |
| <u>Indennizzo per gli animali DISTRUTTI</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>NO</u> |
| <u>Indennizzo per gli animali TRATTATI FARMACAMENTE</u> | <u>26500</u> | <u>0</u> | <u>NO</u> |
| <u>3.2. Spese di trasporto</u> | <u>Dati non disponibili</u> | <u>Dati non disponibili</u> | <u>NO</u> |
| <u>3.3. Spese relative alla distruzione</u> | <u>Dati non disponibili</u> | <u>Dati non disponibili</u> | <u>NO</u> |
| <u>3.4. Perdite in caso di macellazione</u> | <u>Dati non disponibili</u> | <u>Dati non disponibili</u> | <u>NO</u> |
| <u>Spese derivanti dal trattamento dei prodotti (latte, uova, carne da consumo, ecc.)</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>NO</u> |

| | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------|
| <u>4. Pulizia e disinfezione</u> | <u>Dati non disponibili</u> | <u>Dati non disponibili</u> | <u>Dati non disponibili</u> | <u>NO</u> |
| <u>5. Salari (personale assunto unicamente in funzione del programma)</u> | <u>Dati non disponibili</u> | <u>Dati non disponibili</u> | <u>Dati non disponibili</u> | <u>NO</u> |
| <u>6. Materiale di consumo e attrezzature specifiche</u> | <u>Dati non disponibili</u> | <u>Dati non disponibili</u> | <u>Dati non disponibili</u> | <u>NO</u> |
| <u>7. Altre spese</u> | <u>Dati non disponibili</u> | <u>Dati non disponibili</u> | <u>Dati non disponibili</u> | <u>NO</u> |
| <u>TOTALE</u> | | | <u>30132,09</u> | <u>SI</u> |

* IL COSTO UNITARIO DELL'ANALISI NON È UGUALE SUL TERRITORIO NAZIONALE, PERCHÉ STABILITO DAI SINGOLI LABORATORI ACCREDITATI E COMPETENTI PER TERRITORIO.

**Piano nazionale di controllo di *Salmonella* Enteritidis, Typhimurium, Hadar, Virchow e Infantis
nei gruppi di riproduttori della specie *Gallus gallus***

PARTE A ALLEGATO II DEC. 2008/425

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Questo programma di controllo nazionale è stato presentato alla Commissione per l'approvazione in accordo a quanto stabilito dall'articolo 5 del Regolamento (CE) n 2160/2003. Esso si propone di ridurre nel territorio nazionale la prevalenza dei sierotipi di *Salmonella* Enteritidis, Typhimurium, Virchow, Infantis e Hadar nei gruppi di riproduttori della specie *Gallus gallus*. In accordo a quanto stabilito dal Regolamento (CE) n 2160/2003, dal Regolamento (CE) n 200/2010 e sulla base della situazione epidemiologica nazionale emersa in seguito all'applicazione del programma di controllo nazionale 2007-2009, ha l'obiettivo di ridurre la prevalenza di infezione da *S. Enteritidis*, Typhimurium, Virchow, Infantis e Hadar nei gruppi di riproduttori all'1% o meno.

Il programma si basa sullo schema di monitoraggio stabilito in accordo al Regolamento (CE) n 2160/2003, al Regolamento (CE) n 200/2010 e al Regolamento (CE) n 213/2009 e prevede campionamenti da effettuarsi su iniziativa dell'allevatore (autocontrolli) e controlli ufficiali. Le misure di controllo previste, in caso di isolamento di *Salmonella* Enteritidis e/o Typhimurium, sono: abbattimento (al macello) o macellazione dei capi, distruzione o trattamento termico delle uova, ancora presenti negli incubatoi, prodotte da gruppi positivi per *S. Enteritidis* e/o Typhimurium, e l'ottimizzazione delle misure di biosicurezza. In caso di isolamento di *S. Virchow*, Infantis e Hadar non è prevista l'applicazione di misure restrittive, ma è prevista un'accurata indagine epidemiologica e l'ottimizzazione delle misure di biosicurezza.

In caso di isolamento di sierotipi non rilevanti per la salute pubblica deve essere eseguita l'indagine epidemiologica.

SI DICHIARA CHE LE DISPOSIZIONI PREVISTE DAL REGOLAMENTO (CE) 1831/2003, O 219/2009 PER AGLI ART. 2.1 (FREQUENZA DI CAMPIONAMENTO) RISULTA NE REPORT) CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AICAMPIONI DI CONFERMA SONO IMPLEMENTATE. INOLTRE SI CONFERMA CHE IL PROGRAMMA DI CONTROLLO ATTUA I REQUISITI SPECIFICI DI CUI AL REGOLAMENTO 2160/2003, PARTE C, CODICE DELL'ALLEGATO II.

Obiettivi prefissati

Le infezioni da Salmonella rappresentano in Italia, come negli altri Paesi industrializzati, una delle principali cause di malattia a trasmissione alimentare nell'uomo, e gli alimenti di origine avicola, uova e ovoprodotto in particolare, vengono ascritti fra le principali cause di infezione. Il controllo di filiera è l'approccio più efficace per garantire la salubrità degli alimenti per l'uomo e la produzione primaria rappresenta un punto cardine per la sorveglianza e il controllo. Per quanto riguarda specificatamente l'allevamento avicolo va tenuto conto della struttura tipicamente piramidale di questa produzione zootecnica, in cui da un numero limitato di riproduttori vengono prodotte quantità elevatissime di animali, che costituiscono la produzione avicola mondiale sia di carne che di uova. La presenza di infezione da salmonella all'apice della struttura produttiva, quindi nei riproduttori, può rapidamente diffondersi, soprattutto per quei sierotipi che si trasmettono per via verticale, agli allevamenti di polli da carne e di ovaiole, costituendo un grave rischio per la salute pubblica. Per questi motivi il presente programma ha l'obiettivo di ridurre negli allevamenti di riproduttori (all'apice della piramide) la prevalenza di sierotipi rilevanti per la salute pubblica allo scopo di ottenere una notevole diminuzione della prevalenza nelle altre categorie produttive (galline ovaiole e polli da carne) con l'obiettivo finale di ridurre l'infezioni da salmonella nell'uomo.

b) Consistenza della produzione nazionale di riproduttori of *Gallus gallus*

Al 31 marzo 2010 risultano registrati nella Banca Dati Nazionale (BDN) 1002 allevamenti di riproduttori, di cui 319 con capacità superiore a 250 capi.

Fasi di produzione incluse nel programma:

- Pulcini di un giorno;
- pollastre;
- adulti in deposizione.

c) Requisiti specifici di cui al Regolamento 2160/2003, allegato II, parte C.

MISURE DEL PROGRAMMA

Le misure di controllo previste sono:

- il campionamento
- la macellazione dei capi positivi (per la *S. Enteritidis* e/o *Typhimurium*)

- l'abbattimento dei capi positivi (per la *S. Enteritidis* e/o *Typhimurium*)
- la distruzione o trattamento termico delle uova ancora presenti negli incubatoi, prodotte da gruppi positivi per *S. Enteritidis* e/o *Typhimurium*
- l'ottimizzazione delle misure di biosicurezza

d)

1.1. Il programma di controllo nazionale è stato adottato per la prima volta in Italia nel 2007 e prevedeva l'applicazione di misure restrittive in caso di gruppi positivi per *S. Enteritidis*, *Typhimurium*, *Infantis*, *Hadar* e *Virchow*.

I risultati dell'applicazione del programma 2008, pubblicati dall'EFSA, indicano una prevalenza del 2,6%, riferito ai sierotipi rilevanti per la salute pubblica.

Occurrence of *Salmonella* in breeding flocks in production period

| | Holdings* | Flocks** | Salmonella spp. | | <i>S. enteritidis</i> , <i>S. typhimurium</i> , <i>S. infantis</i> , <i>S. hadar</i> , <i>S. virchow</i> | |
|------|-----------|----------|-----------------|--------|--|--------|
| | | | Holdings | Flocks | Holdings | Flocks |
| 2007 | 568 | 391 | - | 4 | - | 2 |
| 2008 | 666 | 428 | - | 28 | - | 11 |
| 2009 | 945 | 551 | - | 33 | - | 8 |

*aziende inserite nel programma presenti nella Banca Dati Nazionale (BDN - anagrafe)

** gruppi testati (controlli ufficiali)

Breeding flocks report 2009

| number of animals covered by the programme | number of cultivations (faeces) | | number of serotyping | | number of vaccine doses | |
|--|---------------------------------|----------|----------------------|----------|-------------------------|------------|
| | projected | realised | projected | realised | projected | Realised § |
| 7.008.104 | 551* | 2809** | - | 119 | - | 174.640' |

* gruppi, non animali, controllati

** i campioni comprendono feci, coperture interne delle scatole, soprascarpe.

§ non dichiarati dalle Regioni

' 46.000 dosi di vaccino vivo e 128.640 inattivato


1.2. AUTORITA' COMPETENTI

Il Ministero della Salute è l'Autorità centrale responsabile della stesura del piano di controllo sanitario nazionale, nonché del suo controllo e del suo coordinamento.

A livello periferico le Regioni, attraverso i Servizi Veterinari (ASL), sono responsabili dell'attuazione del programma.

Flusso informativo dei controlli ufficiali

ASL ↔ Istituti Zooprofilattici Sperimentali (laboratori ufficiali)



Per quanto riguarda il flusso relativo all'autocontrollo, l'isolamento di sierotipi rilevanti deve essere notificato tempestivamente al Servizio Veterinario competente per territorio. Qualora la positività venga confermata ufficialmente, il flusso è identico al precedente.

1.3 Laboratori accreditati (capitolo modificato secondo quanto richiesto dalla Commissione)

Secondo quanto definito dal Regolamento (CE) 2160/2003 le indagini di laboratorio condotte nell'ambito dei controlli ufficiali sono eseguite dagli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, accreditati in accordo alla versione più recente della norma ISO 17025.

L'accredimento è verificato dal Ministero della salute, tramite il competente ufficio, e gli Assessorati regionali.

I laboratori privati che eseguono le analisi nell'ambito dei piani di autocontrollo devono anch'essi essere accreditati allo stesso modo. Tale accreditamento è certificato dagli Enti di accreditamento e verificato dai servizi veterinari competenti che autorizzano i piani di autocontrollo per salmonella degli operatori.

L'elenco dei laboratori accreditati, pubblici e privati, è disponibile sul sito http://www.aceredia.it/aceredia_labsearch.jsp?ID_LINK=293&area=7

Il Centro di Referenza Nazionale per le Salmonellosi è localizzato presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.

I test di conferma previsti in circostanze eccezionali devono essere effettuati dal Centro di Referenza Nazionale per le Salmonellosi, con le modalità riportate nella parte B, allegato II, punto C.2.

1.4 Metodi utilizzati per l'analisi dei campioni

È utilizzato il metodo raccomandato dal Laboratorio Comunitario di Riferenza per le Salmonelle di Bilthoven, Olanda; il metodo è descritto nella ISO 6579:2002 (2007) e prevede l'utilizzo di un terreno semisolido (MSRV) come unico terreno di arricchimento selettivo. La tipizzazione sierologica verrà eseguita seguendo lo schema di Kauffman - White presso i laboratori che partecipano regolarmente al circuito interlaboratorio.

Metodi alternativi

Relativamente ai campioni eseguiti in autocontrollo, possono essere utilizzati metodi analitici diversi da quelli descritti nel Piano, se convalidati in conformità con la versione più recente della norma EN/ISO 16140.

Conservazione degli isolati

Almeno un isolato per gruppo per anno dovrà essere conservato dai Laboratori degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali che hanno effettuato l'isolamento. Il metodo di conservazione utilizzato dovrà garantire l'integrità degli isolati per almeno due anni.

Inoltre tali isolati devono essere trasmessi al Centro di referenza nazionale per le Salmonellosi, che provvede ad effettuare la fagotipizzazione di quelli appartenenti ai sierotipi S. Enteritidis e S. Typhimurium.

1.5 Controlli ufficiali in allevamento e sui mangimi

Il controllo ufficiale è effettuato conformemente ai successivi punti A e B, a seconda del luogo in cui viene eseguito il campionamento in autocontrollo. Questo dev'essere attuato in azienda. Qualora però il servizio veterinario competente per territorio lo reputi preferibile, può autorizzare il campionamento in autocontrollo in incubatoio.

Per i gruppi di riproduttori linea uova le cui uova da cova sono destinate al commercio intra-comunitario è obbligatorio effettuare i prelievi di autocontrollo in azienda.

Il prelievo dei campioni, nel quadro dei campionamenti ufficiali, consiste in:

A. *Se il prelievo dei campioni in autocontrollo avviene in incubatoio:*

1. un prelievo di routine ogni 16 settimane nell'incubatoio;
2. un prelievo di routine nell'azienda in due occasioni durante il ciclo di produzione:
(a) entro quattro settimane dall'entrata in deposizione;

(b) verso la fine della fase di deposizione, non prima di otto settimane dalla fine del ciclo di produzione;

3. quando in incubatoio in autocontrollo è stata isolata una Salmonella appartenente a uno dei sierotipi rilevanti, l'Autorità Competente effettua un prelievo di conferma sul gruppo di origine delle uova in azienda.

4. in tutti i casi in cui l'Autorità Competente lo consideri opportuno.

B. Se il prelievo dei campioni in autocontrollo avviene in azienda, i campionamenti ufficiali avvengono con la frequenza di seguito riportata:

1. entro quattro settimane dall'entrata in deposizione
2. verso la fine della fase di deposizione, non prima di otto settimane dalla fine del ciclo di produzione;
3. in qualsiasi momento del ciclo di produzione sufficientemente distante dai punti 1 e 2.

4. in tutti i casi in cui l'Autorità Competente lo consideri opportuno.

Il campionamento di mangime deve essere eseguito in accordo a quanto previsto dal Piano Nazionale 2009-2011 di vigilanza e controllo sanitario sull'alimentazione degli animali (PNAA) e comunque ogni qualvolta il Servizio Veterinario lo consideri opportuno.

Un campionamento ufficiale può sostituire un campionamento in autocontrollo.

1.6) MISURE IN CASO DI RISULTATI POSITIVI (capitolo modificato secondo le richieste della Commissione)

Qualora venga isolata in un gruppo di riproduttori una salmonella non appartenente ai sierotipi S. Enteritidis e Typhimurium, il Servizio Veterinario di competenza deve condurre un'indagine epidemiologica.

Nell'allevamento devono essere applicate senza indugi opportune misure sanitarie al fine di evitare o limitare la diffusione dell'infezione o contaminazione.

Sulla base dei risultati dell'indagine epidemiologica i Servizi Veterinari possono decidere di intensificare la frequenza dei controlli ufficiali in allevamento al fine di verificare l'efficacia delle misure sanitarie adottate.

Nel caso in cui nel medesimo allevamento vengano isolate a seguito di campionamenti successivi salmonelle appartenenti a sierotipi non rilevanti l'Autorità competente, valutando caso per caso anche sulla base dei risultati delle analisi eseguite in autocontrollo, aggiorna sinteticamente l'indagine epidemiologica già svolta.

Se la presenza di S. Enteritidis o Typhimurium viene riscontrata a seguito di autocontrollo, il proprietario dello stabilimento, o il veterinario aziendale, deve dare immediata comunicazione al Servizio Veterinario che dichiara sospetto il gruppo, lo pone in vincolo sanitario e preleva nel più breve tempo possibile un nuovo

campione per la conferma ufficiale, che deve essere analizzato unicamente presso un laboratorio ufficiale. Considerando il tempo necessario per l'isolamento e la sierotipizzazione, il risultato è disponibile in circa 10 giorni..

I campioni di autocontrollo sono prelevati dal veterinario aziendale, e possono essere esaminati presso un laboratorio accreditato.

Se la positività a *S. Enteritidis* o *Typhimurium* è riscontrata presso l'azienda in fase di deposizione, fino alla conferma ufficiale, devono essere identificati gli incubatoi di destinazione delle uova prodotte nonché le aziende in cui vengono inviati i pulcini nati dalle stesse.

Inoltre il Servizio Veterinario deve informare i servizi veterinari responsabili dei controlli negli incubatoi di destinazione delle uova e nelle aziende di destinazione dei pulcini nati dalle stesse uova, per l'espletamento dei controlli necessari e per applicare misure sanitarie adeguate per impedire o limitare la diffusione dell'infezione o la contaminazione

Le uova ancora presenti presso gli incubatoi dei gruppi risultati positivi a *S. Enteritidis* e/o *Typhimurium* vanno distrutte o trattate termicamente.

Se la positività è ufficialmente confermata il gruppo è dichiarato positivo e sono applicate le misure previste.

Qualora la presenza di *S. Enteritidis* o *S. Typhimurium* venga riscontrata a seguito di controlli ufficiali, il gruppo è direttamente dichiarato positivo e le misure sono applicate immediatamente.

Le misure applicate nei gruppi dichiarati ufficialmente positivi per *S. Enteritidis* o *S. Typhimurium* (come da Regolamento 2160/2003, allegato II, parte C sono:

1) gli animali del gruppo devono essere posti sotto vincolo sanitario dal Servizio Veterinario competente per territorio.

2) gli stessi devono essere eliminati e distrutti in accordo al Regolamento n 1774/2000 e successive modifiche ed integrazioni o in alternativa macellati mettendo in atto misure finalizzate ad evitare il rischio di diffusione di salmonelle.

Tutta la carne ottenuta dal gruppo positivo deve essere trattata termicamente a meno di esito negativo della ricerca di *Salmonella* spp. nel muscolo pettorale profondo di 15 animali del gruppo stesso.

Il costo di tale esame è a carico del proprietario degli animali.

Inoltre il Servizio Veterinario deve informare i Servizi Veterinari responsabili degli allevamenti di destinazione dei pulcini e quelli di provenienza delle uova. Nei gruppi di riproduttori di provenienza delle uova dovrà essere effettuato senza indugi un campionamento ufficiale con le stesse modalità previste per il campionamento ufficiale di routine.

Se le uova sono di provenienza estera, il Servizio Veterinario che ha eseguito i controlli deve dare immediata comunicazione dell'esito dell'accertamento microbiologico al Ministero della Salute e al Servizio Veterinario Regionale, trasmettendo tutti i dati relativi alle uova segnalando le misure restrittive applicate.

Se il gruppo di animali è di provenienza estera, il Servizio Veterinario che ha eseguito i controlli deve dare immediata comunicazione dell'esito dell'accertamento microbiologico al Ministero della Salute e al Servizio Veterinario Regionale, trasmettendo tutti i dati relativi al gruppo di animali e segnalando l'intenzione di inviarli alla macellazione. Inoltre il Servizio Veterinario, in collaborazione con il proprietario dell'allevamento in cui gli animali sono tenuti, effettua immediatamente un'accurata indagine epidemiologica.

Nell'allevamento devono essere applicate senza indugi opportune misure sanitarie al fine di evitare o limitare la diffusione dell'infezione o contaminazione. Sulla base dei risultati dell'indagine epidemiologica i Servizi Veterinari possono decidere di intensificare la frequenza dei controlli ufficiali in allevamento al fine di verificare l'efficacia delle misure sanitarie adottate.

Se la positività a *S. Enteritidis* o *Typhimurium* è riscontrata in *incubatoio*, devono essere identificate le aziende di provenienza delle uova nonché le aziende in cui vengono inviati i pulcini nati dalle stesse.

Inoltre il Servizio Veterinario deve informare i Servizi Veterinari responsabili dei controlli nelle aziende di provenienza delle uova e nelle aziende di destinazione dei pulcini nati dalle stesse uova, per l'espletamento dei controlli necessari e per applicare misure sanitarie adeguate per impedire o limitare la diffusione dell'infezione o la contaminazione.

Le uova ancora presenti dei gruppi risultati positivi a *S. Enteritidis* e/o *Typhimurium* vanno distrutte o trattate termicamente.

Macellazione dei gruppi positivi

Gli animali dei gruppi risultati positivi per *S. Enteritidis* e/o *S. Typhimurium* devono essere inviati al macello in vincolo sanitario. Il Veterinario Ufficiale dispone che la macellazione degli animali positivi avvenga a fine giornata di macellazione in modo da consentire la corretta separazione tra partite, inoltre devono essere adottate misure atte a garantire procedure di sanificazione degli ambienti e delle attrezzature.

Dopo la macellazione e l'eliminazione di un gruppo positivo per *S. Enteritidis* e/o *Typhimurium*, il capannone che ospitava il gruppo positivo deve essere ripopolato solo con animali vaccinati e comunque solo dopo aver applicato quanto previsto dal capitolo "Disinfezione degli ambienti".

1.6.1 INDAGINE EPIDEMIOLOGICA

Il Servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio avvia l'indagine epidemiologica nell'allevamento fin dal primo isolamento di Salmonelle.

L'indagine epidemiologica è volta a:

a) determinare le possibili origini e vie di diffusione della malattia, attraverso l'esame delle movimentazioni in entrata ed uscita degli animali, alimenti, attrezzature;

b) indagare se sono state infettati altri allevamenti correlati a quello positivo;

c) verificare l' idoneità delle misure di biosicurezza presenti;

d) raccogliere informazioni relative:

1. ad eventuali vaccinazioni (con indicazione del tipo di vaccino utilizzato);

2. eventuali trattamenti terapeutici effettuati negli ultimi quindici giorni (con indicazione dei farmaci utilizzati)

Durante l'indagine potranno essere prelevati campioni di mangime con l'obiettivo di chiarirne il ruolo nell'ingresso/diffusione delle salmonelle.

1.6.2 DISINFEZIONI DEGLI AMBIENTI

I capannoni presso i quali erano stabulati gli animali positivi per *S. Enteritidis* o *Typhimurium* devono essere sottoposti ad un'accurata disinfezione e disinfezzazione, effettuate sotto controllo ufficiale.

L'avvenuta decontaminazione dovrà essere confermata da un controllo microbiologico ambientale da effettuarsi almeno 10 giorni prima dell'immissione dei nuovi gruppi.

1.6.3 VACCINAZIONI (capitolo modificato secondo le richieste della Commissione)

La vaccinazione per il controllo delle salmonelle zoonotiche non è obbligatoria in ottemperanza al Regolamento (CE) n. 1177/2006, ma consentita, con l'eccezione dell'uso di vaccini vivi non distinguibili dai ceppi di campo.

Il Ministero della salute ha implementato un piano di sorveglianza biennale per verificare che i tre vaccini vivi commercializzati in Italia non fossero utilizzati per specie diverse da quelle target, non contaminassero gli alimenti, e non causassero infezioni nell'uomo.

Gli isolati di Salmonella di origine animale, qualsiasi fosse stato il motivo del prelievo del campione, sono stati testati dal Centro di referenza nazionale utilizzando i metodi discriminatori messi a disposizione dalle ditte produttrici. Tali metodi sono risultati adeguati e di semplice utilizzo.

Si sottolinea però che il metodo di isolamento che dev'essere usato ai sensi dei Regolamenti comunitari nell'ambito dei piani di controllo non permette di isolare i ceppi vaccinali di Salmonella Enteritidis e Typhimurium prodotti da una delle ditte in quanto MRSV ne inibisce la crescita.

La vaccinazione è obbligatoria quale misura di controllo prevista nel presente piano per gli animali utilizzati per ripopolare un capannone che ospitava durante il ciclo precedente un gruppo positivo per *S. Enteritidis* o *Typhimurium*. Lo schema di vaccinazione è scelto dal veterinario d'azienda ma la prima dose dev'essere comunque somministrata entro le prime 48 ore di vita. Le informazioni fornite dalle Associazioni di settore indicano che lo schema di vaccinazione più comunemente usato prevede una prima somministrazione di vaccino vivo entro le prime 48 ore, seguita da una seconda dose di vaccino inattivato entro 16/17 settimane.

E' possibile utilizzare solo vaccini registrati. La legislazione in vigore sui farmaci veterinari, ivi compresi i vaccini, prevede sorveglianza e controllo sulla distribuzione, detenzione e somministrazione da parte del servizio veterinario competente.

1.6.4 ANTIMICROBICI

L'uso di antibiotici per il controllo delle salmonelle nei riproduttori è vietato, ma in circostanze eccezionali può essere consentito in deroga come riportato nel Regolamento (CE) n. 1177/2006, a seguito dell'autorizzazione da parte dell'Autorità Competente e sotto la supervisione del Centro di Referenza Nazionale per le Salmonellosi

1.7 BASE NORMATIVA NAZIONALE

- **DM 4 Ottobre 1999** Centri di referenza nazionali nel settore veterinario
- **DPR n. 587 del 3 marzo 1993**: regolamento recante attuazione della Direttiva 90/539/CE relativa alle norme di polizia veterinaria per gli scambi intercomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova
- **Circolare n.1 del Ministero della salute del 12 gennaio 1995**: Piano nazionale di controllo ai fini del riconoscimento degli stabilimenti per gli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova. Criteri applicativi.

- **Decreto Legislativo n° 191 del 4 aprile 2006** che attua la direttiva 2003/99/CE sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici
- **Decreto Legislativo n 9 del 25 gennaio 2010** che attua la direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE.

• **Ordinanza Ministeriale 26 agosto 2005 e successive modifiche ed integrazioni Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e trasmissive del volano di confine.**

- **Decreto ministeriale 19 febbraio 2010.**

Norme relative agli alimenti per animali

- **Piano Nazionale 2009 – 2011** di sorveglianza e di vigilanza sanitaria sull'alimentazione Animale (P.N.A.A)

1.8 INDENNITA' DI ABBATTIMENTO

Ai sensi dell'art.2 comma 4 della Legge n 218 del 02 giugno 1988 per gli animali abbattuti e distrutti da parte del servizio veterinario ufficiale è concessa al proprietario un'indennità pari al 100% del valore del mercato, calcolata sulla base del valore medio degli animali della stessa specie e categoria secondo i criteri stabiliti dal Ministero della Salute di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

Ai sensi dell'art. 2 comma 5, qualora venga consentito l'utilizzo delle carni degli animali di cui è stato disposto l'abbattimento, dall'indennità prevista secondo le indicazioni riportate nel paragrafo precedente, viene detratto l'importo ricavato dall'utilizzo delle carni.

L'ammontare dell'indennità di abbattimento è determinata in base all'età degli animali alla data della notifica ufficiale dell'abbattimento da parte dell'autorità sanitaria competente.

Le uova distrutte o trattate termicamente vengono indennizzate sulla base della stessa normativa.

Le condizioni specifiche sono indicate nel Decreto ministeriale 19 febbraio 2010.

Il prezzo degli animali è stabilito da normativa nazionale (legge 21/8/88) e da valutazioni regionali. Il range dei compensi è consultabile in quanto pubblicato sui bollettini periodici ISVAF (Istituto nazionale di statistica).

Tutte le misure per cui viene richiesto il corpanziamento sono inconfondibili sulla base della normativa nazionale vigente.

2.3 NORME DI BIOSICUREZZA

Negli allevamenti di riproduttori i Servizi Veterinari, con frequenza stabilita a livello regionale, devono verificare la corretta applicazione delle misure di biosicurezza definite dal Decreto Legislativo n 9 del 25 gennaio 2010 e dall'Ordinanza Ministero della Salute 26 agosto 2005 e successive modifiche ed integrazioni.

2.4 CONTROLLO VETERINARIO SISTEMATICO NELLE AZIENDE (capitolo modificato come richiesto dalla Commissione)

I controlli ed i campionamenti di routine devono essere eseguiti secondo quanto riportato in precedenza. Se il Veterinario Ufficiale effettua ispezioni e visite nell'azienda per ragioni di benessere, per eseguire altre tipologie di campionamento (esempio: piano residui); per i controlli sulla tenuta e utilizzo di farmaci, tali visite, se non integrate dall'applicazione di attività specifiche legate all'attuazione del presente Piano, non possono essere considerate ai fini del Piano stesso (punto modificato secondo le istruzioni della Commissione).

2.5 LEGISLAZIONE RELATIVA ALLA REGISTRAZIONE DEGLI ALLEVAMENTI

In accordo all'art. 4 del Decreto Legislativo n 9 del 25 gennaio 2010 è obbligatoria la registrazione degli allevamenti avicoli nella Banca Dati Nazionale (BDN) Le Regioni, tramite i Servizi Veterinari Locali, sono responsabili della registrazione degli allevamenti avicoli in BDN e di qualsiasi modifica sopravvenuta (apertura e chiusura, variazione della ragione sociale) relativa agli allevamenti stessi e agli incubatoi nell'area di competenza. Al proprietario o detentore degli animali spetta il compito di comunicare alla BDN i dati riguardanti la consistenza dell'allevamento ed il numero di gruppi totale.

2.6 DOCUMENTAZIONE TENUTA PRESSO LE AZIENDE

- Il programma di autocontrollo autorizzato dall'autorità competente con gli esiti dei campionamenti effettuati in esecuzione dello stesso.
- Gli esiti dei campionamenti effettuati in autocontrollo in esecuzione del programma di autocontrollo autorizzato di cui al punto precedente, da conservare per almeno 12 mesi. (punto modificato secondo le istruzioni della Commissione)
- Registro degli animali entrati, di quelli usciti e di quelli morti;
- Registro trattamenti farmacologici;
- Documentazione relativa a disinfezione e/o trattamenti sanificatori;
- Registrazione dell'ovodeposizione;
- Documentazione relativa allo smaltimento di rifiuti e sottoprodotti;

2.7 DOCUMENTAZIONE DI TRASPORTO ANIMALE

(capitolo modificato come da richiesta della Commissione)

Gli avicoli si spostano sul territorio nazionale accompagnati dal modello di cui al Decreto ministeriale 16 maggio 2007, che prescrive la modulistica da utilizzare per tale documentazione.

Ai fini dell'effettuazione degli scambi intracomunitari, la certificazione è quella di cui alla Direttiva 2009/158 che ha sostituito la Direttiva 90/532. Essa è compilata e firmata dal Servizio Veterinario della ASI, competente per territorio sullo stabilimento di partenza del pollame. Tale stabilimento deve essere inserito negli elenchi internet di cui alla Decisione 2009/712.

Il pollame proveniente dagli Stati membri deve essere accompagnato da idonea certificazione ai fini dell'effettuazione dei controlli di cui all'articolo 11 del decreto legislativo del 30 gennaio 1993, n. 28 (recepimento nazionale delle Direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE) e in attuazione del capo II del decreto legislativo del 30 gennaio 1993, n. 27 (attuazione Direttiva 89/608/CEE). Nella certificazione deve essere presente ogni informazione utile riguardante gli animali, il loro allevamento di provenienza, nonché la movimentazione degli stessi. Tale certificazione va conservata per almeno cinque anni.

Il Servizio Veterinario locale è deputato al rilascio del certificato tramite il Sistema informatizzato TRACES, sistema utilizzato sul territorio nazionale in linea con la normativa europea di riferimento.

L'informazione è consultabile anche dal Ministero della Salute (Uffici centrali e periferici) e dalla Regione competente.

Tutte le certificazioni sanitarie veterinarie ufficiali emesse per gli scambi di pollame ed uova da cova sono registrate sul sistema TRACES.

Il pollame proveniente da un Paese terzo che ha superato i controlli ai sensi del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 93 e che rimane o transita sul territorio italiano, deve essere scortato da idonea certificazione sanitaria.

2.8. Altre misure pertinenti che assicurano la rintracciabilità degli animali (capitolo inserito come da richiesta della Commissione)

Gli operatori del settore avicolo tengono e mettono a disposizione dell'Autorità Competente le informazioni e le registrazioni di cui al punto 2.6 da cui si possono ricavare le notizie (numero; data; provenienza; destinazione; ecc.) richieste dalla Direttiva 2009/158. Le stesse informazioni sono richieste anche per le movimentazioni sul territorio nazionale.

PARTE B DEC. 2008/425

IDENTIFICAZIONE DEL PROGRAMMA

STATO MEMBRO: Italia

Malattia: infezione da *Salmonella* Enteritidis, Typhimurium, Infantis, Hadar, Virchow nei gruppi da riproduzione di Gallus gallus
Il campionamento riguarda tutti i gruppi da riproduzione di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) 2160/2003. Il campionamento riguarda tutti i gruppi da riproduzione della specie *Gallus gallus* comprendenti almeno 250 capi.

Periodo di applicazione: 2011

Contatti:

Dr. Donatella Capuano, tel: +39 06 59946864; fax: + 39 06 59946185
e-mail: d.capuano@sanita.it

Dr Anna Sorgente, tel: +39 06 59942904; fax: +39 06 59946185 ;
e-mail: a.sorgente@sanita.it

Trasmesso alla Commissione: 30 Aprile 2010.

2. Evoluzione della malattia

Anno: 2008

Situazione al 31.12.2008

| Total n° of flocks animals | Total n° of flocks under the programme | Total n° of animals under the programme | Number of positive flocks | Number of flocks | | Number of depopulated flocks | Total number of animals slaughtered or destroyed | Quantity of eggs destroyed | Quantity of eggs channeled to egg products | | | | | |
|----------------------------|--|---|---------------------------|------------------|-------|------------------------------|--|----------------------------|--|-------|---------|-------|---|--------|
| | | | | SE e ST | other | | | | | | | | | |
| 486 | 7.041.732 | 434 | 6670432 | 428 | 11 | 28 | 12 | 0 | 105016 | SE/ST | SE/ST | SE/ST | 0 | 41.040 |
| | | | | | | | | | | | 1087236 | | | |

3. VEDI PARTE A: DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

4. MISURE VEDI PARTE A - lettera c)

4.1

- Controllo
 - Test
 - Macellazione degli animali positivi (per *S. Enteritidis* e *Typhimurium*)
 - Eliminazione degli animali positive (per *S. Enteritidis* and *Typhimurium*)
 - Distruzione o trattamento al calore delle uova ancora presenti in incubatoio prodotte dai gruppi in cui sia stata riscontrata la presenza di *S. Enteritidis* o *S. Typhimurium*.
 - Implementazione delle misure di biosicurezza ove necessario

La vaccinazione per il controllo delle salmonelle zoonotiche non è obbligatoria, conformemente al Regolamento 1177/2006, ma è permessa, ad eccezione dell'uso di vaccini vivi indistinguibili dai ceppi di campo. La vaccinazione è obbligatoria, conformemente al programma nazionale di controllo, per gli animali usati per sostituire un gruppo di riproduttori riscontrato positivo per *S. Enteritidis* o *S. Typhimurium* (la prima dose entro le prime 48 ore di vita). L'uso di antimicrobici per il controllo di *Salmonella* spp. è vietato ma può essere permesso in deroga e autorizzato dall'Autorità competente e sotto la supervisione del Centro di Riferenza Nazionale per le Salmonellosi, in circostanze eccezionali come indicato nel Regolamento 1177/2006.

4.2 Autorità centrale

Il Ministero della Salute è l'Autorità centrale responsabile del controllo e del coordinamento del piano di controllo sanitario.

4.3 AREE GEOGRAFICHE ED AMMINISTRATIVE COINVOLTE NEL PROGRAMMA

Il programma interessa tutto il territorio nazionale.

4.4 Misure attuate

Vedi parte A, lettera c)

A) Piano di autocontrollo

Il proprietario dell'allevamento dovrà redigere il proprio piano di autocontrollo aziendale, che dovrà contenere indicazioni almeno in merito a:

- dati anagrafici dell'azienda, veterinario responsabile del piano di autocontrollo;
- struttura e descrizione dell'allevamento;
- applicazione delle misure di biosicurezza;
- informazioni sul mangime comprendenti garanzie microbiologiche richieste al produttore ed analisi microbiologiche effettuate in autocontrollo;
- piano di campionamento per la ricerca di *Salmonella* spp.;
- indicazione del laboratorio accreditato che esegue le analisi e indicazione dei metodi utilizzati;
- gestione delle positività.

Il piano di autocontrollo deve essere presentato all'Autorità competente, che provvederà alla sua approvazione, previa eventuale richiesta di modifiche o integrazioni; l'approvazione del piano di autocontrollo da parte dell'Autorità competente dovrà essere documentata e copia del piano di autocontrollo e del documento comprovante l'approvazione dello stesso dovrà essere conservata oltre che dal proprietario dell'azienda anche dall'Autorità competente.

B) CONTROLLO DELLA MALATTIA

1) Campionamento

Il campionamento riguarda tutti i gruppi da riproduzione della specie *Gallus gallus* comprendenti almeno 250 capi.

Il gruppo o branco è l'unità epidemiologica del Piano ed è definito come l'insieme di animali allevati nello stesso ciclo (quindi con medesima data di accasamento) nello stesso locale o recinto, per convenienza chiamato *capomone*.

2) Monitoraggio nei gruppi da riproduzione

I gruppi di riproduttori devono essere sottoposti a campionamento sia nell'ambito del piano di autocontrollo aziendale sia dai Servizi Veterinari competenti nell'ambito dell'attività ufficiale, come di seguito descritto:

2.1 Campionamento in autocontrollo

Il prelievo dei campioni è effettuato ogni due settimane in azienda. Qualora però il servizio veterinario competente per territorio lo reputi preferibile, può autorizzare il campionamento in autocontrollo in incubatoio. Per i gruppi di riproduttori linea uova le cui uova da cova sono destinate al commercio intra-comunitario è obbligatoria la scelta di effettuare i prelievi in azienda.

In ogni caso il campionamento in autocontrollo dovrà essere effettuato in azienda:

- (a) nei pulcini di 1 giorno
 - (c) negli animali a 4 settimane di età
 - (d) negli animali due settimane prima dell'entrata in deposizione
- Nel caso si scelga di effettuare i campionamenti in azienda è prevista l'attuazione di un piano di autocontrollo approvato negli incubatoi di destinazione delle uova che dovranno essere sottoposti a controlli ufficiali con una frequenza minima pari a due volte all'anno.

2.2 Campionamento ufficiale

Protocollo di prelievo dei campioni

A. Prelievo dei campioni in incubatoio, sia ufficiali che in autocontrollo.

Deve essere prelevato almeno un campione per gruppo.

Il prelievo deve essere effettuato in un giorno di schiusa quando sono disponibili campioni di tutti i gruppi di riproduttori. Se questo non è possibile dev'essere garantita il prelievo di campioni da ogni gruppo almeno con la frequenza indicata al punto 2.

Qualora l'incubatoio contenga più di 50.000 uova deposte dal gruppo in esame, per quel gruppo vanno prelevati due campioni. Il campione è composto almeno da:

a) rivestimenti interni di scatole trasporto pulcini visibilmente sporchi di feci, prelevati a caso da 5 diverse scatole o da 5 punti diversi dell'incubatoio, per una superficie totale di almeno un metro quadro.

Se le uova di un gruppo occupano più incubatoi, il prelievo è fatto in ciascuno di essi fino ad un massimo di 5 incubatoi; oppure

b) uno o più tamponi di tessuto opportunamente idratato, con superficie totale di almeno 900 cmq., immediatamente dopo il trasferimento degli animali, sull'intera superficie del fondo di almeno 5 scatole, o su lanugine raccolta in 5 punti, anche a terra, in ciascuno degli incubatoi (al massimo 5) contenenti uova schiuse del gruppo; per ciascun gruppo di riproduttori da cui provengono le uova dev'essere prelevato almeno un campione, oppure

c) 10 gr. di gusci d'uovo rotti raccolti da 25 scatole diverse (quindi un campione iniziale di 250 gr) in un massimo di 5 incubatoi contenenti uova schiuse del gruppo, frantumati e mescolati per formare un sottocampione di 25 gr. per il test.

Non è obbligatorio includere un incubatoio contenente uova di gruppi diversi se almeno l'80% delle uova si trova in altri incubatoi da cui sono già prelevati i campioni.

C) Prelievo dei campioni in azienda

C.1. Prelievo di routine in autocontrollo

I campioni consistono di campioni di materiale fecale e mirano ad individuare l'1% di prevalenza nel gruppo, con un limite di confidenza del 95%.

Il campione è composto almeno da:

- a) pool di feci ottenuti mescolando feci fresche prelevate da più punti, da ciascun punto almeno 1 grammo di materia, prelevati a caso in più parti del locale o recinto in cui è tenuto il gruppo di riproduttori.

In tabella è indicato il numero di punti da cui prelevare il materiale fecale in funzione del numero di capi del gruppo campionato per costituire un campione composito

| N. CAPI Per gruppo di riproduttori | N. Sub-unità campionarie da prelevare per gruppo |
|---------------------------------------|---|
| 250-349 | 200 |
| 350-449 | 220 |
| 450-799 | 250 |
| 800-999 | 260 |
| 1.000 o più | 300 |

Mescolare il materiale così prelevato e formare almeno due campioni compositi.

Oppure

- b) soprascarpe e/o campioni di polvere.
 - 5 paia di soprascarpe, rappresentanti ciascun paio il 20% circa della superficie del settore occupato dal gruppo in esame. Le soprascarpe sporche possono essere inviate al laboratorio raggruppate in almeno due campioni compositi (pool)
 - 1 paio di soprascarpe rappresentante l'intera superficie del capannone ed un campione di polvere prelevato in più punti del capannone su cui la polvere sia visibile.

Per il prelievo della polvere sono utilizzati uno o più tamponi di tessuto opportunamente idratato con superficie totale di almeno 900 cm².

Le **soprascarpe** devono essere sufficientemente assorbenti e idratate prima del prelievo utilizzando o acqua sterile o soluzione fisiologica ed il prelievo dev'essere rappresentativo dell'intera superficie calpestabile del capannone che ospita il gruppo.

Oppure

c) *nei gruppi in gabbia* devono essere prelevati due pool di feci fresche di 150 grammi l'uno, dopo aver fatto azionare il sistema di rimozione della pollina per qualche minuto; nel caso in cui non siano presenti sistemi di rimozione della pollina devono essere prelevati almeno due campioni di feci fresche, *ognuno di 150 grammi*, nelle fosse di deiezione al di sotto delle gabbie.

I due o più campioni devono essere analizzati singolarmente.

Gruppi di pulcini di un giorno: il controllo dei gruppi di pulcini di un giorno dovrà interessare maschi e femmine, scelti a caso dai diversi contenitori; i prelievi dovranno essere eseguiti prima dello scarico su un numero minimo di 15 soggetti (di cui 5 maschi e 10 femmine) e sui rivestimenti interni di almeno 10 contenitori scelti casualmente. Sugli animali verranno eseguiti esami per la ricerca di salmonella e di residui di sostanze farmacologiche.

C.2. Prelievo di campioni ufficiali

- a) prelievo di routine nei modi di cui al punto C.1.
- b) prelievo di conferma in caso di positività per sierotipi rilevanti in allevamento in autocontrollo e in ogni caso a seguito di positività in incubatoio, per rintracciare la fonte di infezione, nei modi di cui al punto C.1.

Per la conferma, l'Autorità competente può verificare che non siano stati impiegati antimicrobici o inibitori della crescita batterica che possono condizionare il risultato delle analisi.

Per tale verifica vanno inviati in laboratorio 5 o più animali (su decisione dell'Autorità competente) per gruppo e possono essere prelevati anche ulteriori campioni di cui al punto C.1.

Nel caso in cui non venga identificata la presenza di *S. Enteritidis* o *Typhimurium*, ma venga identificata la presenza di sostanze inibenti, il gruppo dovrà essere considerato positivo a tutti gli effetti e dovranno essere applicate le misure restrittive previste.

E' necessario un test di conferma (antimicrobico o batteriologico) in caso di misure applicate in gruppi positivi in cui la fonte d'infezione non sia stata confermata: l'esame va fatto sul gruppo stesso o sulla sua progenie, prima di abolire le misure restrittive commerciali.

c) in casi eccezionali l'Autorità competente, se ha ragione di dubitare dei risultati dei test (falsi positivi o falsi negativi) può decidere di ripetere i test; in questo caso devono essere prelevati i campioni con le modalità descritte al punto C2b) (campionamento di routine + animali per la ricerca di inibenti) In questo caso i campioni per la ricerca di salmonelle devono essere trasmessi per le analisi al Centro di referenza nazionale per le salmonellosi, previo contatto telefonico con il centro stesso.

Contestualmente alla scheda accompagnatoria deve essere trasmessa al Centro di Referenza anche una richiesta in cui venga descritto sinteticamente il motivo per cui l'Autorità competente ricorre a questo tipo di campionamento. Tale richiesta deve essere trasmessa anche al Ministero della Salute. L'Autorità competente deve inoltre verificare che non siano stati impiegati antimicrobici tali da poter inficiare il risultato delle analisi.

D) ESAME DEI CAMPIONI

Trasporto

I campioni sono inviati ai laboratori di analisi (di cui all'articolo 11 del Regolamento (C.E) 2160/2003) entro 24 ore dal prelievo (vanno refrigerati se tale tempo viene superato)

I campioni prelevati in autocontrollo sono inviati preferibilmente per posta celere o tramite corriere; è possibile la consegna diretta dei campioni, a condizione che siano stati presi accordi con il laboratorio e siano garantiti tempi e modalità di conservazione del campione stesso. Il trasporto può avvenire a temperatura ambiente, ma al riparo dal calore eccessivo (oltre i 25°) e dalla luce solare diretta.

Presso il laboratorio, i campioni devono essere conservati a temperatura di refrigerazione fino all'analisi, che deve essere in ogni caso effettuata entro 48 ore dal ricevimento e comunque entro 96 ore dal prelievo.

Preparazione dei campioni

1. rivestimenti interni di scatole trasporto pulcini degli incubatoi: immergere il campione in un litro di acqua peptonata (APTS) tamponata preriscaldata a temperatura ambiente e mescolare delicatamente. Procedere come indicato al punto "Metodo d'indagine"

2. Campioni di soprascarpe e campioni di polvere

(a) le soprascarpe ed i tamponi di tessuto con cui si è prelevata la polvere devono essere rimossi con cura dai rispettivi contenitori per non perdere del materiale fecale o della polvere e immersi completamente in acqua peptonata tamponata (APTS), almeno 225 ml, a temperatura ambiente.

Nel caso in cui i due campioni composti rappresentino il risultato di 5 paia di soprascarpe, a ciascun campione devono essere aggiunti almeno 225 ml di APTS o più, se necessario.

(b) il campione deve essere agitato in modo tale che l'APTS venga a contatto con tutta la massa fecale/polvere e successivamente analizzato seguendo il metodo descritto al punto 'metodo d'indagine'.

I campioni di soprascarpe devono essere analizzati separatamente dai campioni di polvere.

3. Pool di feci

Da ciascun pool di feci, accuratamente omogenato, è prelevato un sottocampione di 25 grammi. Tale sottocampione, dopo essere stato addizionato con 225 ml di APTS a temperatura ambiente, viene successivamente analizzato seguendo il punto "Metodo d'indagine".

Qualora siano approvate norme ISO relative alla preparazione di campioni utilizzati per l'individuazione di salmonella, esse sostituiscono le disposizioni di preparazione campioni di cui ai punti 1-2-3.

Metodo d'indagine

E' utilizzato il metodo raccomandato dal Laboratorio Comunitario di Referenza per le salmonelle di Bilthoven, Olanda. Il metodo è descritto nella ISO 6579:2002/Am1 1:2007 e prevede l'utilizzo di un terreno semisolido (MSRV) come unico terreno di arricchimento selettivo.

Sierotipizzazione, fagotipizzazione e analisi del profilo di antibioticoresistenza

Per ogni campione ufficiale positivo ai sierotipi rilevanti almeno una colonia dovrà essere inviata dagli Istituti Zooprofilattici Sperimentali competenti per territorio contemporaneamente:

- al Centro di Referenza Nazionale per l'Antibiotico resistenza per l'analisi del profilo dell'antibiotico resistenza.
- al Centro di Referenza per le Salmonellosi per ulteriori indagini.

La tipizzazione sierologica verrà eseguita seguendo lo schema di Kauffmann-White presso i laboratori che partecipano regolarmente al circuito interlaboratorio organizzato dal Centro di Referenza Nazionale. Il Centro Nazionale di referenza per le Salmonellosi provvederà ad allestire la collezione ed a sottoporre a tipizzazione fagica i ceppi di Salmonella Enteritidis e Typhimurium trasmessi, secondo la metodica elaborata dall'HPA di Londra (UK).

I risultati della tipizzazione fagica verranno inviati ai laboratori che hanno eseguito l'isolamento.

In caso di isolamento di salmonelle in gruppi vaccinali nei confronti del sierotipo isolato, è necessario eseguire il test discriminatorio relativo al tipo di vaccino utilizzato negli animali sottoposti al campionamento.

E) RISULTATI

Un gruppo di riproduttori è considerato positivo quando viene riscontrata la presenza di sierotipi rilevanti, ad esclusione di ceppi vaccinali, in uno o più campioni anche se la positività è riscontrata solo nella polvere.

Nel quadro del campionamento ufficiale di conferma, un gruppo di riproduttori è considerato positivo anche se è individuata la sola presenza di agenti antimicrobici o di inibitori della crescita batterica.

F) REPORTISTICA

Informazioni da trasmettere al Ministero della salute attraverso gli appositi sistemi informatizzati:

- a) il numero totale di gruppi di riproduttori adulti presenti comprendenti almeno 250 capi;
- b) il numero totale di gruppi di riproduttori adulti comprendenti almeno 250 capi sottoposti a campionamento nel corso dell'anno;
- c) il numero totale di gruppi di riproduttori positivi a sierotipi rilevanti di Salmonella, e il numero di gruppi positivi per ciascuno di essi;
- d) il numero totale di gruppi di riproduttori positivi a qualsiasi sierotipo di Salmonella (anche se diversi da quelli rilevanti) o a Salmonelle non tipizzabili, e il numero di gruppi positivi per ciascuno di essi;

Ulteriori informazioni da trasmettere al Ministero della salute:

- a) numero dei casi in cui la positività iniziale in campione di autocontrollo non è stata confermata da campione ufficiale
- b) nota esplicitiva sui risultati, con particolare riguardo ai casi eccezionali

Nel sistema informativo dei programmi di controllo delle salmonellosi zoonotiche, con frequenza almeno trimestrale, devono essere registrati i dati relativi ai singoli controlli ufficiali.

Per gli esami in autocontrollo i proprietari di ciascun allevamento sono obbligati alla tenuta del Piano di autocontrollo approvato dall'Autorità Competente, comprensivo di tutti gli esiti dei campionamenti.

Nei sistemi informativi devono essere registrati, al solo fine di raccolta delle informazioni pertinenti alla gestione del piano, i dati relativi al gruppo positivo per sierotipi rilevanti.

Nei casi di riscontro di positività in seguito a campionamenti ufficiali alle *Salmonelle Enteritidis* e *Typhimurium*, o alla ricerca inibenti, il Sistema Informativo delle salmonellosi provvederà a registrare in automatico un "sospetto focolaio" nel sistema di notifica delle malattie animali (SIMAN) disponibile all'indirizzo www.vetinfo.sanita.it. Le Autorità Competenti devono verificare i dati registrati, confermare il focolaio e completarlo con le informazioni sulle azioni intraprese.

La registrazione della chiusura dell'episodio è possibile solo dopo aver inserito nello stesso sistema, i seguenti dati:

- Indicazione dell'avvenuto depopolamento del gruppo (Si/No)
- Numero animali abbattuti e distrutti
- Numero animali macellati
- Quantità di uova distrutte (numero) con distinzione uova da cova incubate e no
- Quantità di uova destinate alla trasformazione (numero) con distinzione uova da cova incubate e no
- Numero dei test utilizzati per valutare l'efficacia delle disinfezioni
- Numero dosi di vaccino utilizzate nel gruppo di ripopolamento (vaccinazioni obbligatorie secondo i Piani.)

Nel sistema va registrato anche il riscontro di salmonelle diverse da *Enteritidis* e *Typhimurium*, indicando la denominazione del sierotipo.

I gruppi positivi (caratterizzato da identificativo dell'allevamento; identificativo del capannone; data accasamento) sono conteggiati una sola volta, indipendentemente dal numero di campionamenti effettuati.

Tutti i documenti relativi all'applicazione del presente piano devono essere conservati per almeno tre anni.

4.4.1 Registrazione delle aziende

In accordo all'art. 4 del Decreto Legislativo n 9 del 25 gennaio 2010 è obbligatoria la registrazione degli allevamenti avicoli nella Banca Dati Nazionale (BDN) Le Regioni, tramite i Servizi Veterinari Locali, sono responsabili della registrazione degli allevamenti avicoli in BDN e di qualsiasi modifica sopravvenuta (apertura e chiusura, variazione della ragione sociale) relativa agli allevamenti stessi e agli incubatoi nell'area di competenza.

Al proprietario o detentore degli animali spetta il compito di comunicare alla BDN i dati riguardanti la consistenza dell'allevamento ed il numero di gruppi totale.

4.4.3 NOTIFICA DELLA MALATTIA

L'isolamento di *S. Enteritidis* e *S. Typhimurium* da campioni ufficiali effettuati dall'Autorità Competente dovrà essere notificato tempestivamente via fax direttamente al Servizio Veterinario Regionale.

Inoltre in caso di isolamento di *S. Enteritidis* e *S. Typhimurium* dovranno essere inviati al Ministero della Salute, al Centro di Referenza Nazionale per le Salmonellosi e al Servizio Veterinario Regionale gli esiti delle indagini epidemiologiche svolte e una relazione sintetica relativa alle misure sanitarie messe in atto.

L'isolamento di sierotipi rilevanti da campioni eseguiti in autocontrollo, dovrà essere notificato tempestivamente al Servizio Veterinario competente per territorio sull'allevamento a cui il gruppo appartiene.

Responsabili della notifica sono:

1. il proprietario dell'allevamento cui il gruppo appartiene, così come registrato in BDN;
2. il responsabile del laboratorio che ha effettuato le analisi.

4.4.4 Misure in caso di risultato positivo

Vedi parte A, 1.6

4.4.5 QUALIFICHE SANITARIE UFFICIALI DELLE AZIENDE

Un allevamento è accreditato se è stato sottoposto a controllo ufficiale, con esito negativo, effettuato con le modalità previste dal presente Piano. Devono inoltre essere garantiti i campionamenti in autocontrollo con le modalità descritte nel Piano stesso.

L'accreditamento è mantenuto a condizione che il veterinario ufficiale constati che nell'allevamento sono presenti i requisiti strutturali minimi e fino a che ulteriori controlli non facciano sospettare la presenza di salmonella in allevamento.

L'accreditamento sarà revocato e verranno applicate misure sanitarie restrittive, nel caso in cui, a seguito di campionamento ufficiale si identifichino una positività per *Salmonella Enteritidis* e/o *Typhimurium*.

L'allevamento riacquisterà l'accreditamento a seguito di un controllo ufficiale negativo effettuato su tutti i gruppi della stessa azienda.

4.4.6 Norme relative alla movimentazione degli animali

La movimentazione animale è disciplinata dal decreto del Ministero della salute 16 maggio 2007, che prescrive la modulistica da utilizzare per tale documentazione, oltre a quanto previsto dal Regolamento di polizia veterinaria (DPR 320/54) per quanto riguarda animali potenzialmente infetti.

Vedi inoltre punto 2.7.

4.4.7 Misure e disposizioni legislative concernenti il controllo

Le condizioni specifiche sono indicate nel Decreto ministeriale 19 febbraio 2010, oltre alle condizioni di rimborso.

4.4.8 Indennizzo

Ai sensi dell'art.2 comma 4 della Legge n 218 del 02 giugno 1988 per gli animali abbattuti e distrutti da parte del servizio veterinario ufficiale è concessa al proprietario un'indennità pari al 100% del valore del mercato, calcolata sulla base del valore medio degli animale della stessa specie e categoria secondo i criteri stabiliti dal Ministero della Salute di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

Ai sensi dell'art. 2 comma 5, qualora venga consentito l'utilizzo delle carni degli animali di cui è stato disposto l'abbattimento, dall'indennità prevista secondo le indicazioni riportate nel paragrafo precedente, viene detratto l'importo ricavato dall'utilizzo delle carni.

L'ammontare dell'indennità di abbattimento è determinata in base all'età degli animali alla data della notifica ufficiale dell'abbattimento da parte dell'autorità sanitaria competente.

Le uova distrutte o trattate termicamente vengono indennizzate sulla base della stessa normativa.

Le condizioni specifiche sono indicate nel Decreto ministeriale 19 febbraio 2010.

4.4.9 Informazioni e valutazioni sulle misure di biosicurezza (capitolo inserito come da richiesta della Commissione)

Negli allevamenti avicoli i Servizi Veterinari, con frequenza stabilita a livello regionale, devono verificare la corretta applicazione delle misure di biosicurezza definite dal Decreto legislativo n. 9 del 25 gennaio 2010 che attua la direttiva 2003/99/CE sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici e Ordinanza 26 agosto 2005 Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffuse dei volatili da cortile.

Le misure di biosicurezza hanno dei criteri, da rispettare obbligatoriamente, ben definiti dalla normativa sopra riportata, ma non è obbligatorio l'uso di una check list standardizzata per verificare l'applicazione.

6.1 dati relativi all'evoluzione della salmonella

Anno : 2009

Situazione in data: 31.12.2009

Malattia ^(b): SALMONELLOSI

Specie animale: **Gallus gallus riproduttori**

Regione definita nel programma di eradicazione dello Stato membro: tutto il territorio, ITALIA

| (c) Regione il piano è riferito al tutto il territorio nazionale | Numero totale di raggruppamenti di animali ^(a) | Numero totale di raggruppamenti di animali interessati dal programma | Numero di raggruppamenti di animali controllati ^(a) | Numero di raggruppamenti di animali positivi ^(b) | Numero di nuovi raggruppamenti di animali positivi nel periodo | Numero di raggruppamenti di animali soppressi | % di raggruppamenti di animali positivi soppressi | INDICATORI | | |
|---|--|---|---|--|---|--|---|---|--|---|
| | | | | | | | | % di copertura dei raggruppamenti di animali | % di raggruppamenti di animali positivi Periodo di prevalenza nei raggruppamenti di animali | % di nuove raggruppamenti di animali positivi Incidenza nei raggruppamenti di animali |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | $8 \cdot (7/5) \times 100$ 62,5% | $9 = (4/3) \times 100$ 90,03% | $10 = (5/4) \times 100$ 1,41% | $11 = (6/4) \times 100$ 0 |
| ITALY | 667 | 612 | 551 | 8 | 0 | 5 | | | | |

Anno : 2008

Situazione in data: 31.12.2008

Malattia ^(b): SALMONELLOSI

Specie animate: Gallus gallus riproduttori

Regione definita nel programma di eradicazione dello Stato membro: tutto territorio, ITALIA

| (c) Regione il piano è riferito al tutto il territorio nazionale | Numero totale di raggruppamenti di animali ^(a) | Numero totale di raggruppamenti di animali interessati dal programma | Numero di raggruppamenti di animali controllati ^(a) | Numero di raggruppamenti di animali positivi ^(b) | Numero di nuovi raggruppamenti di animali positivi nel periodo | Numero di raggruppamenti di animali soppressi | % di raggruppamenti di animali positivi soppressi | INDICATORI | | |
|---|--|---|---|--|---|--|---|---|--|---|
| | | | | | | | | % di copertura dei raggruppamenti di animali | % di raggruppamenti di animali positivi Periodo di prevalenza nei raggruppamenti di animali | % di nuove raggruppamenti di animali positivi Incidenza nei raggruppamenti di animali |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | $8 \cdot (7/5) \times 100$ 109% | $9 = (4/3) \times 100$ 98,61% | $10 = (5/4) \times 100$ 2,57% | $11 = (6/4) \times 100$ 0 |
| ITALY | 486 | 434 | 428 | 11 | 0 | 12* | | | | |

*alcuni gruppi eliminati sono riferiti all'anno precedente

Anno : 2007

Situazione in data: 31.12.2007

Malattia ^(b): SALMONELLOS

Specie animale: **Gallus gallus riproduttori**

| Regione (c) Il paese è abitato da solo il territorio interessato | Numero totale di raggruppamenti di animali ^(d) | Numero totale di raggruppamenti di animali interessati dal programma | Numero di raggruppamenti di animali controllati ^(e) | Numero di raggruppamenti di animali positivi ^(f) | Numero di raggruppamenti di animali soppressi | % di raggruppamenti di animali positivi soppressi | INDICATORI | | |
|--|--|---|---|--|--|---|---|---|---|
| | | | | | | | % di copertura dei raggruppamenti di animali | % di raggruppamenti di animali positivi l'intervallo di prevalenza nei raggruppamenti di animali | % di nuove raggruppamenti di animali positivi Incidenza nei raggruppamenti di animali |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | $9 = (4/3) \times 100$ | $10 = (5/4) \times 100$ | $11 = (6/4) \times 100$ |
| ITALY | 494 | 373 | 391* | 2 | 0 | 1 | 104,8% | 0,51 | 0 |

*Il servizio veterinario ha controllato più gruppi di quelli inseriti nel programma

6.1.2 Tabella non applicabile alle salmonellosi

6.2.1 Dati stratificati relativi alla sorveglianza e test di laboratorio

6.2.1.1 *Dati stratificati relativi alla sorveglianza e test di laboratorio (una tabella per ogni anno e per malattia/specie)*

Anno : 2009

Malattia^(a): salmonellosi

Specie/categoria animale: **Gallus gallus riproduttori**

Descrizione dei test sierologici utilizzati: sierotipizzazione

Per ogni campione positivo almeno una colonia sospetta dovrà essere sottoposta a identificazione biochimica e tipizzazione sierologica completa. La tipizzazione sierologica verrà eseguita seguendo lo schema di Kauffmann-White.

Descrizione dei test microbiologici utilizzati:

metodo raccomandato dal Laboratorio Comunitario di Riferenza per le Salmonelle di Bilthoven, Olanda; il metodo è descritto nella ISO 6579:2002 (2007) 'Detection of Salmonella spp. in animal faeces and in samples of the primary production stage' e prevede l'utilizzo di un terreno semisolido (Rappaport-Vassiladis medium, MSRV) come unico terreno di arricchimento selettivo

Descrizione degli altri test utilizzati: tamponi ambientali

Regione definita nel programma di eradicazione dello Stato membro: tutto il territorio nazionale, ITALIA

| Regione ^(b) | Test sierologici | | Test microbiologici e virologici | | Altri test | |
|------------------------|---|--|---|--|---|--|
| | Numero di campioni esaminati ^(c) | Numero di campioni positivi ^(d) Non disponibili* | Numero di campioni esaminati ^(c) | Numero di campioni positivi ^(d) | Numero di campioni esaminati ^(e) | Numero di campioni positivi ^(f) Non disponibili* |
| ITALY | 720 | | 3517 | 120 | 16 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Totale | | | | | | |

*Dato non disponibile perché abbiamo il numero di gruppi positivi, ma non il numero di campioni positivi. Infatti il dato disponibile è il numero totale di campioni esaminati, sia positivi che negativi. La positività di un gruppo è contata una sola volta indipendentemente dal numero di campioni prelevati nel gruppo stesso.

Anno : 2008

Malattia^(a): salmonellosi

Specie/categoria animale: Gallus gallus riproduttori

Descrizione dei test sierologici utilizzati: sierotipizzazione

Per ogni campione positivo almeno una colonia sospetta dovrà essere sottoposta a identificazione biochimica e tipizzazione sierologica completa. La tipizzazione sierologica verrà eseguita seguendo lo schema di Kauffmann-White.

Descrizione dei test microbiologici utilizzati:

metodo raccomandato dal Laboratorio Comunitario di Referenza per le Salmonelle di Bilthoven, Olanda; il metodo è descritto nella ISO 6579:2002 (2007) 'Detection of Salmonella spp. in animal faeces and in samples of the primary production stage' e prevede l'utilizzo di un terreno semisolido (Rappaport-Vassiladis medium, MSR/V) come unico terreno di arricchimento selettivo

Descrizione degli altri test utilizzati: non sono stati utilizzati altri test

Regione definita nel programma di eradicazione dello Stato membro: tutto il territorio nazionale, ITALIA

| Regione ^(b) | Test sierologici | | Test microbiologici o virologici | | Altri test | |
|------------------------|---|--|---|--|---|--|
| | Numero di campioni esaminati ^(a) | Numero di campioni positivi ^(b) Non disponibili* | Numero di campioni esaminati ^(c) | Numero di campioni positivi ^(d) | Numero di campioni esaminati ^(e) | Numero di campioni positivi ^(e) |
| ITALY | 92 | Non disponibili* | 3007 | 92 | 0 | Non disponibili* |
| | | | | | | |
| Totale | | | | | | |

**Dato non disponibile perché abbiamo il numero di gruppi positivi, ma non il numero di campioni positivi. Infatti il dato disponibile è il numero totale di campioni esaminati, sia positivi che negativi. La positività di un gruppo è contata una sola volta indipendentemente dal numero di campioni prelevati nel gruppo stesso*

Anno : 2007

Malattia^(a): salmonellosi

Specie/categoria animale: Gallus gallus riproduttori – Primo anno del piano

Descrizione dei test sierologici utilizzati: sierotipizzazione

Per ogni campione positivo almeno una colonia sospesa dovrà essere sottoposta a identificazione biochimica e tipizzazione sierologica completa. La tipizzazione sierologica verrà eseguita seguendo lo schema di Kauffmann-White.

Descrizione dei test microbiologici utilizzati:

metodo raccomandato dal Laboratorio Comunitario di Referenza per le Salmonelle di Bilthoven, Olanda; il metodo è descritto nella ISO 6579:2002 (2007) 'Detection of Salmonella spp. in animal faeces and in samples of the primary production stage' e prevede l'utilizzo di un terreno semisolido (Rappaport-Vassiladis medium, MSR/V) come unico terreno di arricchimento selettivo

Descrizione degli altri test utilizzati: **antibiogramma**

Regione definita nel programma di eradicazione dello Stato membro: tutto il territorio nazionale, ITALIA

| Regione ^(b) | Test sierologici | | Test microbiologici o virologici | | Altri test | |
|------------------------|---|--|---|--|---|--|
| | Numero di campioni esaminati ^(c) | Numero di campioni positivi ^(d) Non disponibili* | Numero di campioni esaminati ^(c) | Numero di campioni positivi ^(d) | Numero di campioni esaminati ^(c) | Numero di campioni positivi ^(d) Non disponibili* |
| ITALY | 90 | | 4068 | 90 | 15 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Totale | | | | | | |

* **Dato non disponibile perché** abbiamo il numero di campioni positivi, ma non il numero di campioni positivi. Infatti il dato disponibile è il numero totale di campioni esaminati, sia positivi che negativi. La positività di un gruppo è contata una sola volta indipendentemente dal numero di campioni prelevati nel gruppo stesso

6.3 Dati relativi all'infezione (una tabella per ogni anno e per malattia/specie)

Anno : 2009

Malattia^(a): SALMONELLOSI

Specie animale: GALLUS GALLUS riproduttori

Regione definita nel programma di eradicazione dello Stato membro: tutto il territorio nazionale, ITALIA

| Regione ^(b) | Numero di raggruppamenti di animali infetti ^(c) | Numero di animali INFETTI DISTRUPTI O MACELLATE SOTTOPOSTI A TRATTAMENTO |
|------------------------|--|--|
| ITALY | 8 | 64.279 |

Anno : 2008

Malattia^(a): SALMONELLOSI

Specie animale: GALLUS GALLUS riproduttori

Regione definita nel programma di eradicazione dello Stato membro: tutto il territorio nazionale, ITALIA

| Regione ^(b) | Numero di raggruppamenti di animali infetti ^(c) | Numero di animali INFETTI DISTRUPTI O MACELLATE SOTTOPOSTI A TRATTAMENTO |
|------------------------|--|--|
| ITALY | 11 | 105.016 |

Anno : 2007

Malattia^(a): SALMONELLOSI

Specie animale: GALLUS GALLUS riproduttori

Primo anno del piano

Regione definita nel programma di eradicazione dello Stato membro: tutto il territorio nazionale, ITALIA

| Regione ^(b) | Numero di raggruppamenti di animali infetti ^(c) | Numero di animali INFETTI DISTRUPTI O MACELLATE SOTTOPOSTI A TRATTAMENTO |
|------------------------|--|--|
|------------------------|--|--|

ITALY

2

31480

6.5. Dati relativi ai programmi di vaccinazione o terapeutici¹

Descrizione del programma di vaccinazione, terapeutico o di altro genere utilizzato:

La vaccinazione è obbligatoria solo per i gruppi di riproduttori e galline ovaiole che sostituiscono i gruppi positivi eliminati.

| Regione ^(b) | Numero totale di aggruppamenti di animali ^(c) | Numero di animali interessati dal programma di vaccinazione e/o terapeutico | Numero di aggruppamenti di animali ^(c) sottoposti a vaccinazione o trattamento terapeutico | Numero di animali sottoposti a vaccinazione o trattamento terapeutico | Numero di dosi di vaccino o trattamento somministrate | Numero di animali adulti ^(d) vaccinati | Numero di animali giovani ^(e) vaccinati |
|------------------------|--|---|---|---|---|---|--|
| | | | | | | | |

(a) Malattia e specie, all'occorrenza.

(b) Regione definita nel programma di eradicazione dello Stato membro che è stato approvato.

(c) Raggruppamenti di animali o aziende, a seconda dei casi.

(d) Solo per brucellosi bovina e brucellosi ovina e caprina (*B. melitensis*), conformemente al programma.

6.6.1 Tabella non applicabile alle salmonellosi

6.6.2 Tabella non applicabile alle salmonellosi

6.6.3 Tabella non applicabile alle salmonellosi

¹ Fornire i dati soltanto qualora la vaccinazione sia stata effettuata.

7 obiettivi

il piano ha l'obiettivo di ridurre la prevalenza di infezione da S. Enteritidis, Typhimurium, Virchow, Infantis e Iladar nei gruppi di riproduttori all'1% o meno.

7.1.1 obiettivi dei test diagnostici (una tabella per ogni anno di attuazione) 2007-2008-2009 per i riproduttori

Malattia^(a): salmonellosi

Specie animale: Gallus gallus

Descrizione dei test sierologici utilizzati: sierotipizzazione

Per ogni campione positivo almeno una colonia sospetta dovrà essere sottoposta a identificazione biochimica e tipizzazione sierologica completa. La tipizzazione sierologica verrà eseguita seguendo lo schema di Kauffmann-White.

Descrizione dei test microbiologici utilizzati:

metodo raccomandato dal Laboratorio Comunitario di Referenza per le Salmonelle di Bilthoven, Olanda; il metodo è descritto nella ISO 6579:2002 (2007) 'Detection of Salmonella spp. in animal faeces and in samples of the primary production stage' e prevede l'utilizzo di un terreno semisolido (Rappaport-Vassiladis medium, MSRV) come unico terreno di arricchimento selettivo

Regione definita nel programma di eradicazione dello Stato membro: tutto il territorio nazionale, l'ALIA

| Regione ^(b) | Tipo di test ^(c) | Popolazione destinataria ^(d) | Tipo di campione ^(e) | Obiettivo ^(f) | N° di test previsti |
|------------------------|-----------------------------|---|--|--|--------------------------|
| Italy | Vedi sopra | Gallu gallus | Feci – animali campioni di polvere | Riduzione della prevalenza nei gruppi e conferma dei casi sospetti | Dati non disponibili* |

(a) Malattia e specie, all'occorrenza.

(b) Regione definita nel programma di eradicazione dello Stato membro che è stato approvato

(c) Descrizione del test (p.es. test di sieroneutralizzazione, AB-Elisa, RBT, ecc.).

(d) Indicare le specie e le categorie di animali cui sono destinati i test (p. es. sesso, età, animale da riproduzione, animale da macello, ecc.).

(e) Descrizione del campione (p. es. sangue, siero, latte, ecc.).

(f) Descrizione dell'obiettivo (p. es. qualificazione, sorveglianza, conferma di casi sospetti, controllo di campagne, sieroneutralizzazione, controlli su vaccini a delezione, sperimentazione di vaccini, gestione della vaccinazione, ecc.).

* Il numero non è prevedibile in anticipo. Sono considerati i test effettuati nell'anno in esame (vedi tabelle)

7.1.2. Obiettivi dei test realizzati sui raggruppamenti di animali e sugli animali^(a)

7.1.2.1 Obiettivi dei test realizzati sui raggruppamenti di animali^(a)

Malattia ^(b): salmonellosi

Specie animale: Gallus gallus riproduttori

Regione definita nel programma di eradicazione dello Stato membro: tutto il territorio nazionale, ITALIA

I dati sono presi dal report 2009

| Regione ^(c) | Numero totale di raggruppamenti di animali ^(a) | Numero totale di raggruppamenti di animali inclusi nel programma | Numero di raggruppamenti di animali che si prevede di controllare ^(e) | Numero previsto di raggruppamenti di animali ^(d) positivi ^(f) | Numero previsto di nuovi raggruppamenti di animali positivi ^(g) | Numero di raggruppamenti di animali che si prevede di sopprimere | % di raggruppamenti di animali positivi che si prevede di sopprimere | INDICATORI DI OBIETTIVI | | |
|------------------------|---|--|--|---|--|--|--|---|--|--|
| | | | | | | | | % prevista di copertura dei raggruppamenti di animali | % di aziende positive Periodo previsto di prevalenza nei raggruppamenti di animali | % di nuovi raggruppamenti di animali positivi incidenza prevista nei raggruppamenti di animali |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (7/5)x100 | 9 (4/3)x100 | 10 = (5/4)x100 | 11 = (6/4)x100 |
| ITALY | 667 | 612 | 551 | 5 | 0 | 5 | 100% | 90,03% | 0,9% | 0 |

² I dati non sono richiesti in caso di rabbia.

7.3. Obiettivi della vaccinazione o del trattamento terapeutico (una tabella per ogni anno di attuazione)

DATI NON DISPONIBILI

7.3.1. Obiettivi della vaccinazione o del trattamento terapeutico³

| Malattia ^(a) | Specie animale: | | Obiettivi del programma di accorpamento terapeutico | | | | | |
|-------------------------|--|--|---|---|---|--|--|--|
| | Numero totale di raggruppamenti di animali interessati dal programma di vaccinazione e/o terapeutico | Numero totale di animali interessati dal programma di vaccinazione o terapeutico | Numero di raggruppamenti di animali o/che si prevede di sottoporre a vaccinazione o trattamento terapeutico | Numero di animali o/che si prevede di sottoporre a vaccinazione o trattamento terapeutico | Numero di dosi di vaccino o trattamento che si prevede di somministrare | Numero di animali o/che si prevede di sottoporre a trattamento | Numero di animali o/che si prevede di sottoporre a trattamento | Numero di animali o/che si prevede di sottoporre a trattamento |
| Regione ^(b) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Totale | | | | | | | | |

- (a) Malattia e specie, all'occorrenza.
- (b) Regione definita nel programma di eradicazione dello Stato membro che è stato approvato.
- (c) Raggruppamenti di animali o aziende, a seconda dei casi.
- (d) Solo per brucellosi bovina e brucellosi ovina e caprina (*B. melitensis*), conformemente al programma.

³ Fornire i dati solo se del caso.

8. Analisi dell'andamento dei costi del programma (tra tabella per ogni anno di attuazione)

Tutte le misure per cui è richiesto il cofinanziamento sono rimborsabili ai sensi delle vigenti norme nazionali

ANNO 2009 SALMONELLOSI GALLUS GALLUS riproduttori

| Costi connessi a | Specifiche | Numero di unità | Costo unitario in € | Importo totale in € | Richiesta di un contributo comunitario (sì/no) |
|--|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| 1. Test | | | | | |
| 1.1. Costo delle analisi | Test: MICROBIOLOGICO | 3517 | ? | 34832,88 | SI |
| | Test: SIEROTIPIZZAZIONE | 129 | ? | 2127,40 | SI |
| | Test: ALTRO | 16 | ? | 185,76 | SI |
| 1.2. Costo del campionamento | //////////////////////////////////// | 0 | 0 | 0 | NO |
| 1.3. Altre spese | //////////////////////////////////// | 0 | 0 | 0 | NO |
| 2. Vaccinazione o trattamento terapeutico | | | | | |
| 2.1. Acquisto del vaccino/trattamento | | Dati non disponibili | Dati non disponibili | Dati non disponibili | NO |
| 2.2. Spese di distribuzione | //////////////////////////////////// | 0 | 0 | 0 | NO |

| | | | | | |
|---|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------|
| <u>2.3. Spese amministrative</u> | | <u>Dati non disponibili</u> | <u>Dati non disponibili</u> | <u>Dati non disponibili</u> | <u>NO</u> |
| <u>2.4. Spese relative ai controlli</u> | | <u>Dati non disponibili</u> | <u>Dati non disponibili</u> | <u>Dati non disponibili</u> | <u>NO</u> |
| <u>3. Macellazione e distruzione</u> | | | | | |
| <u>3.1. Indennizzo per gli animali perduti</u> | | | | | |
| | <u>Indennizzo per gli animali DISTRUTTI</u> | 32.239 | ** | ▲ | ▲ |
| | <u>Indennizzo per gli animali SOTTOPOSTI A TRATTAMENTO TERMICO</u> | 32.049 | ** | 309.178,19 | SI |
| <u>3.2. Spese di trasporto</u> | | <u>Dati non disponibili</u> | <u>Dati non disponibili</u> | <u>Dati non disponibili</u> | <u>NO</u> |
| <u>3.3. Spese relative alla distruzione</u> | | <u>Dati non disponibili</u> | <u>Dati non disponibili</u> | <u>Dati non disponibili</u> | <u>NO</u> |
| <u>3.4. Perdite in caso di macellazione</u> | | <u>Dati non disponibili</u> | <u>Dati non disponibili</u> | <u>Dati non disponibili</u> | <u>NO</u> |
| <u>Spese derivanti dal trattamento dei prodotti (latte, uova, uova da cova, ecc.)</u> | | | | | |
| | <u>Indennizzo per: 1. UOVA DISTRUITE SIA INCUBATE CHE NON 2. UOVA TRATTATE</u> | 792.060 | ** | 99.657,00 | SI |

| | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------|
| <u>4. Pulizia e disinfezione</u> | <u>Dati non disponibili</u> | <u>Dati non disponibili</u> | <u>Dati non disponibili</u> | <u>NO</u> |
| <u>5. Salari (personale assunto unicamente in funzione del programma)</u> | <u>Dati non disponibili</u> | <u>Dati non disponibili</u> | <u>Dati non disponibili</u> | <u>NO</u> |
| <u>6. Materiale di consumo e attrezzature specifiche</u> | <u>Dati non disponibili</u> | <u>Dati non disponibili</u> | <u>Dati non disponibili</u> | <u>NO</u> |
| <u>7. Altre spese</u> | <u>Dati non disponibili</u> | <u>Dati non disponibili</u> | <u>Dati non disponibili</u> | <u>NO</u> |
| <u>TOTALE</u> | | | <u>44581,23</u> | <u>SI</u> |

ANNO 2008 SALMONELLOSI GALLUS GALLUS riproduttori

| Costi ammessi a | Specifiche | Numero di unità | Costo unitario in € | Importo totale in € | Richiesta di apporto comunitario (sì/no) |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| 1. Test | | | | | |
| 1.1. Costo delle analisi | | | | | |
| | Test MICROBIOLOGICO | 3007 | | 35612,3 | SI |
| | Test SEROTIPIZZAZIONE | 92 | | 4969,86 | SI |
| | Test ALTRO | 0 | 0 | 0 | NO |
| | ##### | | | | |
| 1.2. Costo del campionamento | | 0 | 0 | 0 | NO |
| | ##### | | | | |
| 1.3. Altre spese | | 0 | 0 | 0 | NO |
| | ##### | | | | |
| 2. Vaccinazione o trattamento terapeutico | | | | | |
| 2.1. Acquisto del vaccino/trattamento | | | | | NO |
| | | Dati non disponibili | Dati non disponibili | Dati non disponibili | |
| | ##### | | | | |
| 2.2. Spese di distribuzione | | 0 | 0 | 0 | NO |
| | ##### | | | | |

| | | | | |
|--|---|-----------------------------|--|-----------|
| 2.3. Spese amministrative | | <u>Dati non disponibili</u> | <u>Dati non disponibili</u> | <u>NO</u> |
| 2.4. Spese relative ai controlli | | <u>Dati non disponibili</u> | <u>Dati non disponibili</u> | <u>NO</u> |
| 3. Macellazione e distruzione | | | | |
| 3.1. Indennizzo per gli animali perduti | Indennizzo per gli animali DISTRUTTI | <u>20960</u> | <u>96269,96</u> | <u>SI</u> |
| | Indennizzo per gli animali SOTTOPOSTI A TRATTAMENTO TERMICO | <u>62812</u> | <u>600238,57</u> | <u>SI</u> |
| 3.2. Spese di trasporto | | <u>Dati non disponibili</u> | <u>Not available data Dati non disponibili</u> | <u>NO</u> |
| 3.3. Spese relative alla distruzione | | <u>Dati non disponibili</u> | <u>Dati non disponibili</u> | <u>NO</u> |
| 3.4. Perdite in caso di macellazione | | <u>Dati non disponibili</u> | <u>Dati non disponibili</u> | <u>NO</u> |
| Spese derivanti dal trattamento dei prodotti (latte, uova, uova da cova, ecc.) | Indennizzo per: 1. UOVA DISTRUTTE/IA INCUBATE CHE NON: 2. UOVA TRATTATE | <u>632196</u> | <u>170496,6</u> | <u>SI</u> |

| | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------|
| <u>4. Pulizia e disinfezione</u> | <u>Dati non disponibili</u> | <u>Dati non disponibili</u> | <u>NO</u> |
| <u>5. Salari (personale assunto unicamente in funzione del programma)</u> | <u>Dati non disponibili</u> | <u>Dati non disponibili</u> | <u>NO</u> |
| <u>6. Materiale di consumo e attrezzature specifiche</u> | <u>Dati non disponibili</u> | <u>Dati non disponibili</u> | <u>NO</u> |
| <u>7. Altre spese</u> | <u>Dati non disponibili</u> | <u>Dati non disponibili</u> | <u>NO</u> |
| <u>TOTALE</u> | | <u>907587,27</u> | <u>SI</u> |

ANNO 2007 SALMONELLOSI GALLUS GALLUS riproduttori

| Costi complessivi a | Specifiche | Numero di unità | Costo unitario in € | Importo totale in € | Richiesta di un contributo comunitario (sì/no) |
|--|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| 1. Test | | | | | |
| 1.1. Costo delle analisi | Test MICROBIOLOGICO | 4068 | * | 45172 | SI |
| | Test: SIROTHIPIZ/AZIONE | 90 | * | | |
| | Test: ALTRO | 0 | 0 | | |
| 1.2. Costo del campionamento | ##### | 0 | 0 | 0 | NO |
| 1.3. Altre spese | ##### | 0 | 0 | 0 | NO |
| 2. Vaccinazione o trattamento terapeutico | | | | | |
| 2.1. Acquisto del vaccino/trattamento | | Dati non disponibili | Dati non disponibili | Dati non disponibili | NO |
| 2.2. Spese di distribuzione | ##### | 0 | 0 | 0 | NO |

| | | | |
|--|----------------------|----------------------|-----------|
| 2.3. Spese amministrative | Dati non disponibili | Dati non disponibili | NO |
| 2.4. Spese relative ai controlli | Dati non disponibili | Dati non disponibili | NO |
| 3. Macellazione e distruzione | | | |
| 3.1. Indennizzo per gli animali perduti | 31489 | ** | 641182,20 |
| 3.2. Spese di trasporto | Dati non disponibili | Dati non disponibili | NO |
| 3.3. Spese relative alla distruzione | Dati non disponibili | Dati non disponibili | NO |
| 3.4. Perdite in caso di macellazione | Dati non disponibili | Dati non disponibili | NO |
| Spese derivanti dal trattamento dei prodotti (latte, uova da cova, ecc.) | 293020 | ** | 184395,52 |

| | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|------------------|
| <u>4. Pulizia e disinfezione</u> | <u>Dati non disponibili</u> | <u>Dati non disponibili</u> | <u>NO</u> |
| <u>5. Salari (personale assunto unicamente in funzione del programma)</u> | <u>Dati non disponibili</u> | <u>Dati non disponibili</u> | <u>NO</u> |
| <u>6. Materiale di consumo e attrezzature specifiche</u> | <u>Dati non disponibili</u> | <u>Dati non disponibili</u> | <u>NO</u> |
| <u>7. Altre spese</u> | <u>Dati non disponibili</u> | <u>Dati non disponibili</u> | <u>NO</u> |
| <u>TOTALE</u> | | | <u>SI</u> |
| | | | <u>870749,72</u> |

- * IL COSTO UNITARIO DELL'ANALISI NON È UGUALE SUL TERRITORIO NAZIONALE; perché STABILITO DAI SINGOLI LABORATORI ACCREDITATI E COMPETENTI PER TERRITORIO. ALCUNI ISTITUZIONI EFFETTUANO GRATUITAMENTE.
- ** IL COSTO UNITARIO DEGLI ANIMALI NON È UGUALE SUL TERRITORIO NAZIONALE perché STABILITO DALLE SINGOLE REGIONI COMPETENTI PER TERRITORIO, SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE.
- ▲ COSTI ANCORA NON DISPONIBILI